SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 maggio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16/L

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2016, n. **79**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° – 4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data:

a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;

c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;

d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*.
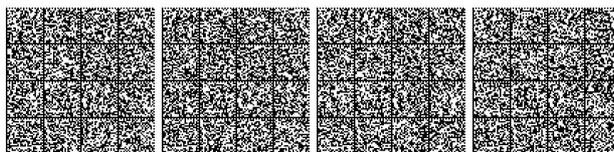
Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;

b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Capo II

NORME DI ADEGUAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO

Art. 4.

Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5.

Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni

1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione

degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

(XXVII.4.a)

UNITED NATIONS **NATIONS UNIES**

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.44.2002.TREATIES-1 (Depositary Notification)

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT. ESPOO, FINLAND, 25 FEBRUARY 1991

AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

SOFIA, 27 FEBRUARY 2001

ADOPTION OF AMENDMENT

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

At the second meeting of the Parties to the above Convention, held in Sofia, Bulgaria, from 26 to 27 February 2001, the Parties adopted, in accordance with the procedure laid down in article 14 (3) of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, the Amendment to the said Convention as set out in Annex XIV to the report of the Second Meeting of the Parties (Decision II/14).

In accordance with its article 14 (4), Amendments to the above Convention adopted in accordance with paragraph 3 of this Article shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, approval or acceptance. They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of these Parties. Thereafter they shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, approval or acceptance of the amendments.

The authentic (English, French and Russian) texts of the amendment to the Convention are transmitted herewith.

Annexes are provided in hard copy format only.

25 January 2002

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned.
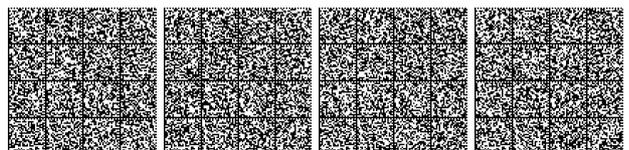
(XXVII.4.a)

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

Référence : C.N.44.2002.TREATIES-1 (Notification Dépositaire)

CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE. ESPOO (FINLANDE), 25 FÉVRIER 1991

AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE SOFIA, 27 FÉVRIER 2001

ADOPTION D'UN AMENDEMENT

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :

À la deuxième réunion des Parties à la Convention susmentionnée, tenue à Sofia, Bulgarie, du 26 au 27 février 2001, les Parties ont adopté (Décision II/14), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 de l'article 14 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'Amendement à ladite Convention qui figure à l'Annexe XIV du rapport de la Deuxième Réunion des Parties.

Conformément au paragraphe 4 de l'article 14, les Amendements à la Convention susmentionnée adoptés conformément au paragraphe 3 du présent Article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.

On trouvera ci-joint (en anglais, français et russe) les textes authentiques de l'amendement à la Convention.

Les annexes sont publiées sur papier seulement.

Le 25 janvier 2002

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales concernés.
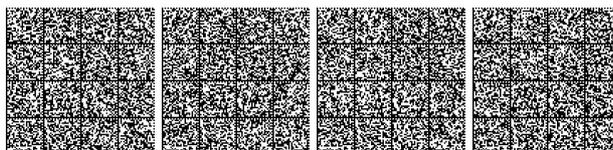
C.N.44.2002.TREATIES-1 (Annex/Annexe)

ADOPTION OF AMENDMENT
TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT
SOFIA, 27 FEBRUARY 2001
(Decision II/14)

ADOPTION D'UN AMENDEMENT
À LA CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE
SOFIA, 27 FÉVRIER 2001
(Décision II/14)

Annex XIV

DECISION II/14
AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION

The Meeting,

Wishing to modify the Espoo Convention with a view to clarifying that the public that may participate in procedures under the Convention includes civil society and, in particular, non-governmental organizations,

Recalling paragraph 13 of the Oslo Declaration of the Ministers of the Environment and the European Community Commissioner for the Environment assembled at Oslo on the occasion of the first meeting of the Parties to the Espoo Convention,

Wishing to allow States situated outside the UN/ECE region to become Parties to the Convention,

Adopts the following amendments to the Convention:

(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert

and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001.

and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading

7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties.

Annexe XIV

DÉCISION II/14
AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ESPOO

La Réunion,

Désireuse de modifier la Convention d'Espoo afin de préciser que le public autorisé à participer aux procédures prévues par la Convention englobe la société civile et, en particulier, les organisations non gouvernementales,

Rappelant le paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo adoptée par les Ministres de l'environnement et le Commissaire de l'Union européenne chargé des questions d'environnement, rassemblés à Oslo à l'occasion de la première réunion des Parties à la Convention d'Espoo,

Désireuse de permettre aux États qui n'appartiennent pas à la région de la CEE-ONU de devenir Parties à la Convention,

1. *Adopte* les amendements suivants à la Convention:

a) À la fin de l'alinéa *x* de l'article premier, après le mot «morales», ajouter:

«et, conformément à la législation ou pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par celles-ci»

b) À l'article 17, après le paragraphe 2, insérer le paragraphe suivant:

«3. Tout autre État non visé au paragraphe 2 du présent article qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. La Réunion des Parties ne peut examiner ni approuver une demande d'adhésion d'un tel État avant que les dispositions du présent paragraphe aient pris effet pour tous les États et organisations qui étaient Parties à la Convention le 27 février 2001.»

et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants.

c) À la fin de l'article 17, insérer le paragraphe suivant:

«7. Tout État ou organisation qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention est réputé ratifier, accepter ou approuver simultanément l'amendement à la Convention énoncé dans la décision II/14 adoptée à la deuxième réunion des Parties.»
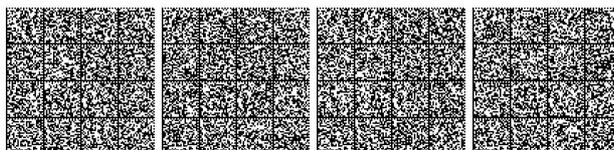
Приложение XIV

РЕШЕНИЕ II/14

ПОПРАВКА К ПРИНЯТОЙ В ЭСПО КОНВЕНЦИИ

Совещание,

стремясь внести изменения в принятую в Эспо Конвенцию с целью пояснения того, что общественность, которая может участвовать в процедурах, предусмотренных Конвенцией, включает в себя гражданское общество и, в частности, неправительственные организации,

ссылаясь на пункт 13 принятого в Осло Заявления министров, которое было сделано министрами окружающей среды и Комиссаром Европейского сообщества по окружающей среде, собравшимися в Осло по случаю проведения первого совещания Сторон принятой в Эспо Конвенции,

стремясь предоставить государствам, расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, возможность стать Сторонами Конвенции,

принимает следующие поправки к Конвенции:

a) в конце статьи 1 x) после слова "лиц" включить следующие слова "и, в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы";

b) в статье 17 после пункта 2 включить новый пункт, в котором говорится:

"3. Любое другое государство, не указанное в пункте 2 этой статьи, которое является членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к Конвенции с согласия Совещания Сторон. Совещание Сторон не будет рассматривать или одобрять любую просьбу такого государства о присоединении до тех пор, пока этот пункт не вступит в силу для всех государств и организаций, которые являлись Сторонами Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001 года".

и изменить нумерацию последующих пунктов соответственно;

c) в конце статьи 17 включить новый пункт, в котором говорится:

"7. Любое государство или организация, которое или которая ратифицирует, принимает или одобряет настоящую Конвенцию, считается одновременно ратифицировавшим, принявшим или одобрившим поправку к Конвенции, которая содержится в решении II/14, принятом на втором совещании Сторон".

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 27 February 2001 at the Second Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, which was held in Sofia, Bulgaria, from 26 to 27 February 2001.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement adopté le 27 février 2001 à la Deuxième Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, tenue à Sofia, Bulgarie, du 26 au 27 février 2001.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques)
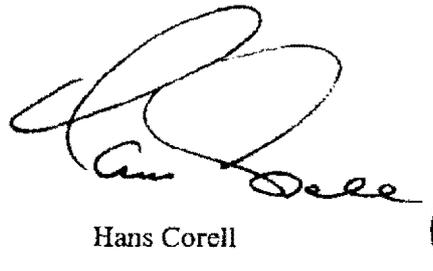
Hans Corell

United Nations, New York
25 January 2002

Organisation des Nations Unies
New York, le 25 janvier 2002
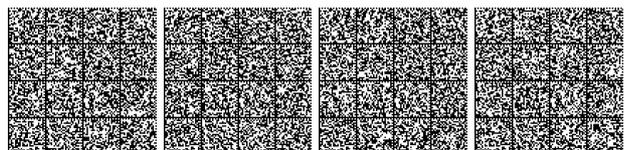
(XXVII.4.c)

UNITED NATIONS **NATIONS UNIES**

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.1143.2004.TREATIES-1 (Depositary Notification)

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

ESPOO, FINLAND, 25 FEBRUARY 1991

AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

CAVTAT, 1-4 JUNE 2004

ADOPTION OF AMENDMENT

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

At the third meeting of the Parties to the above Convention, held in Cavtat, Croatia, from 1 to 4 June 2004, the Parties adopted, in accordance with the procedure laid down in article 14 (3) of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, the second Amendment to the said Convention as set out in Annex VII to the report of the Third Meeting of the Parties (Decision III/7).

In accordance with its article 14 (4), Amendments to the above Convention adopted in accordance with paragraph 3 of this Article shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, approval or acceptance. They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of these Parties. Thereafter they shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, approval or acceptance of the amendments.

The authentic (English, French and Russian) texts of the amendment to the Convention are transmitted herewith.

8 November 2004

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations at the following e-mail address: missions@un.int. Such notifications are also available in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://untreaty.un.org.
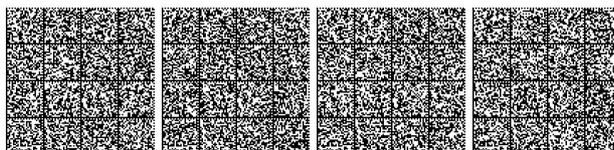
Annex VII

DECISION III/7
SECOND AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION

The Meeting,

Recalling its decision II/10 on the review of the Convention and paragraph 19 of the Sofia Ministerial Declaration,

Wishing to modify the Convention with a view to further strengthening its application and improving synergies with other multilateral environmental agreements,

Commending the work done by the task force established at the second meeting of Parties, by the small group on amendments and by the Working Group on Environmental Impact Assessment itself,

Noting the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and recalling the Protocol on Strategic Environmental Assessment, done at Kiev, Ukraine, on 21 May 2003,

Also noting relevant European Community legal instruments, such as directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC,

Conscious that an extension of Appendix I will strengthen the importance of environmental impact assessments in the region,

Recognizing the benefits of international cooperation as early as possible in the assessment of environmental impact,

Encouraging the work of the Implementation Committee as a useful tool for the further implementation and application of the provisions of the Convention,

1. Confirms that the validity of decisions taken prior to the entry into force of the second amendment to the Convention, including the adoption of protocols, the establishment of subsidiary bodies, the review of compliance and actions taken by the Implementation Committee, are not affected by the adoption and entry into force of this amendment;

2. Also confirms that each Party shall continue to be eligible to participate in all activities under the Convention, including the preparation of protocols, the establishment and participation in subsidiary bodies, and the review of compliance, regardless of whether the second amendment to the Convention has entered into force for that Party or not;

3. Adopts the following amendments to the Convention:

(a) In Article 2, after paragraph 10, insert a new paragraph reading

11. If the Party of origin intends to carry out a procedure for the purposes of determining the content of the environmental impact assessment documentation, the affected Party should to the extent appropriate be given the opportunity to
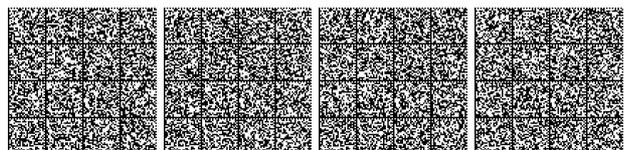
participate in this procedure.

(b) In Article 8, after Convention insert

and under any of its protocols to which they are a Party

(c) In Article 11, replace paragraph 2 (c) by a new subparagraph reading

(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Convention;

(d) At the end of Article 11, insert two new subparagraphs reading

(g) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;

(h) Establish such subsidiary bodies as they consider necessary for the implementation of this Convention.

(e) In Article 14, paragraph 4, replace the second sentence by a new sentence reading

They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of the number of Parties at the time of their adoption.

(f) After Article 14, insert a new article reading

Article 14 bis

Review of compliance

1. The Parties shall review compliance with the provisions of this Convention on the basis of the compliance procedure, as a non-adversarial and assistance-oriented procedure adopted by the Meeting of the Parties. The review shall be based on, but not limited to, regular reporting by the Parties. The Meeting of Parties shall decide on the frequency of regular reporting required by the Parties and the information to be included in those regular reports.

2. The compliance procedure shall be available for application to any protocol adopted under this Convention.

(g) Replace Appendix I to the Convention by the Appendix to this decision;

(h) In Appendix VI, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

3. Paragraphs 1 and 2 may be applied, mutatis mutandis, to any protocol to the Convention.
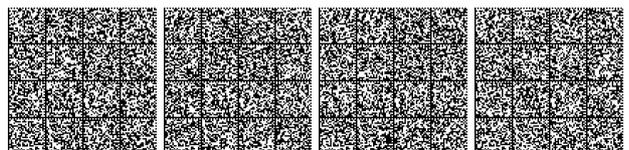
Appendix

LIST OF ACTIVITIES

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. (a) Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more, and

(b) Nuclear power stations and other nuclear reactors, including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors [1/] (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3. (a) Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel;

(b) Installations designed:

- For the production or enrichment of nuclear fuel;
- For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level radioactive waste;
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
- Solely for the final disposal of radioactive waste; or
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels or radioactive waste in a different site than the production site.

4. Major installations for the initial smelting of cast iron and steel and for the production of non-ferrous metals.

5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.

6. Integrated chemical installations.

7. (a) Construction of motorways, express roads [2/] and lines for long-distance railway traffic and of airports [3/] with a basic runway length of 2,100 metres or more;

(b) Construction of a new road of four or more lanes, or realignment and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of road, would be 10 km or more in a continuous length.

8. Large-diameter pipelines for the transport of oil, gas or chemicals.

9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.

10. (a) Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes;
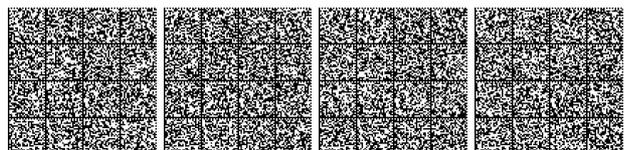
(b) Waste-disposal installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste with a capacity exceeding 100 metric tons per day.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water to be abstracted or recharged amounts to 10 million cubic metres or more.

13. Pulp, paper and board manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major quarries, mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production. Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where the amount extracted exceeds 500 metric tons/day in the case of petroleum and 500 000 cubic metres/day in the case of gas.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.

18. (a) Works for the transfer of water resources between river basins where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year; and

(b) In all other cases, works for the transfer of water resources between river basins where the multi-annual average flow of the basin of abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of water transferred exceeds 5 per cent of this flow.
In both cases transfers of piped drinking water are excluded.

19. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 population equivalent.

20. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than:
- 85 000 places for broilers;
- 60 000 places for hens;
- 3 000 places for production pigs (over 30 kg); or
- 900 places for sows.

21. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV or more and a length of more than 15 km.

22. Major installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

[1/] For the purposes of this Convention, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the installation site.

[2/] For the purposes of this Convention:

- "Motorway" means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:

(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and

(c) Is specially signposted as a motorway.

- "Express road" means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).

[3/] For the purposes of this Convention, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 4 June 2004 at the Third Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, which was held in Cavtat, Croatia, from 1 to 4 June 2004.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement adopté le 4 juin 2004 à la Troisième Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, tenue à Cavtat, Croatie, du 1er au 4 juin 2004.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques)
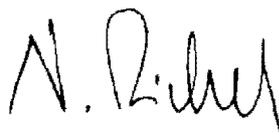
Nicolas Michel

United Nations, New York
10 November 2004

Organisation des Nations Unies
New York, le 10 novembre 2004

UNITED NATIONS **NATIONS UNIES**

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.718.2012.TREATIES-XXVII.7.c (Depositary Notification)

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

KYOTO, 11 DECEMBER 1997

DOHA AMENDMENT TO THE KYOTO PROTOCOL

DOHA, 8 DECEMBER 2012

ADOPTION OF AMENDMENT TO THE PROTOCOL

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

On 8 December 2012, at the eighth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), held in Doha, Qatar, the Parties adopted, in accordance with Articles 20 and 21 of the Protocol, an Amendment to the Kyoto Protocol by Decision 1/CMP.8.

Pursuant to Article 20, paragraph 4, and Article 21, paragraph 7 of the Kyoto Protocol, the Amendment shall enter into force for those Parties having accepted it, on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to the Kyoto Protocol.

In paragraph 5 of decision 1/CMP.8, the CMP recognized that Parties may provisionally apply the Amendment pending its entry into force in accordance with Articles 20 and 21 of the Kyoto Protocol. The Parties intending to provisionally apply the Amendment pending its entry into force in accordance with Articles 20 and 21 of the Protocol may provide notification to the Depositary of their intention to provisionally apply the Amendment.

A copy of the authentic text of the Amendment in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages is attached.

21 December 2012

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org.
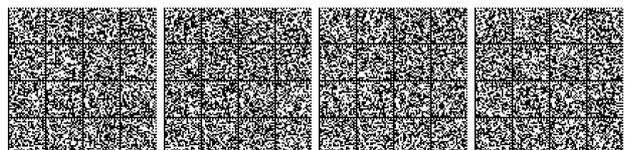
Doha amendment to the Kyoto Protocol

Article 1: Amendment

A. Annex B to the Kyoto Protocol

The following table shall replace the table in Annex B to the Protocol:

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Party	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2008–2012) (percentage of base year or period)*	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2013–2020) (percentage of base year or period)*	*Reference year*[1]	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2013–2020) (expressed as percentage of reference year)*[1]	*Pledges for the reduction of greenhouse gas emissions by 2020 (percentage of reference year)*[2]
Australia	108	99.5	2000	98	–5 to –15% or –25%[3]
Austria	92	80[4]	NA	NA	
Belarus[5]*		88	1990	NA	–8%
Belgium	92	80[4]	NA	NA	
Bulgaria*	92	80[4]	NA	NA	
Croatia*	95	80[6]	NA	NA	–20%/–30%[7]
Cyprus		80[4]	NA	NA	
Czech Republic*	92	80[4]	NA	NA	
Denmark	92	80[4]	NA	NA	
Estonia*	92	80[4]	NA	NA	
European Union	92	80[4]	1990	NA	–20%/–30%[7]
Finland	92	80[4]	NA	NA	
France	92	80[4]	NA	NA	
Germany	92	80[4]	NA	NA	
Greece	92	80[4]	NA	NA	
Hungary*	94	80[4]	NA	NA	
Iceland	110	80[8]	NA	NA	
Ireland	92	80[4]	NA	NA	
Italy	92	80[4]	NA	NA	
Kazakhstan*		95	1990	95	–7%
Latvia*	92	80[4]	NA	NA	
Liechtenstein	92	84	1990	84	–20%/–30%[9]
Lithuania*	92	80[4]	NA	NA	
Luxembourg	92	80[4]	NA	NA	
Malta		80[4]	NA	NA	

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Party	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2008–2012) (percentage of base year or period)*	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2013–2020) (percentage of base year or period)*	*Reference year*[1]	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2013–2020) (expressed as percentage of reference year)*[1]	*Pledges for the reduction of greenhouse gas emissions by 2020 (percentage of reference year)*[2]
Monaco	92	78	1990	78	–30%
Netherlands	92	80[4]	NA	NA	
Norway	101	84	1990	84	–30% to –40%[10]
Poland*	94	80[4]	NA	NA	
Portugal	92	80[4]	NA	NA	
Romania*	92	80[4]	NA	NA	
Slovakia*	92	80[4]	NA	NA	
Slovenia*	92	80[4]	NA	NA	
Spain	92	80[4]	NA	NA	
Sweden	92	80[4]	NA	NA	
Switzerland	92	84.2	1990	NA	–20% to –30%[11]
Ukraine*	100	76[12]	1990	NA	–20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	92	80[4]	NA	NA	

Party	*Quantified emission limitation or reduction commitment (2008–2012) (percentage of base year or period)*
Canada[13]	94
Japan[14]	94
New Zealand[15]	100
Russian Federation[16]*	100

Abbreviation: NA = not applicable.

* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.

All footnotes below, except for footnotes 1, 2 and 5, have been provided through communications from the respective Parties.

1 A reference year may be used by a Party on an optional basis for its own purposes to express its quantified emission limitation or reduction commitment (QELRC) as a percentage of emissions of that year, that is not internationally binding under the Kyoto Protocol, in addition to the listing of its QELRC(s) in relation to the base year in the second and third columns of this table, which are internationally legally binding.

2 Further information on these pledges can be found in documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and Add.2.
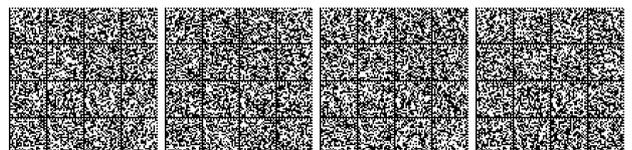
[3] Australia's QELRC under the second commitment period of the Kyoto Protocol is consistent with the achievement of Australia's unconditional 2020 target of 5 per cent below 2000 levels. Australia retains the option later to move up within its 2020 target of 5 to 15, or 25 per cent below 2000 levels, subject to certain conditions being met. This reference retains the status of these pledges as made under the Cancun Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated rules and modalities.

[4] The QELRCs for the European Union and its member States for a second commitment period under the Kyoto Protocol are based on the understanding that these will be fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. The QELRCs are without prejudice to the subsequent notification by the European Union and its member States of an agreement to fulfil their commitments jointly in accordance with the provisions of the Kyoto Protocol.

[5] Added to Annex B by an amendment adopted pursuant to decision 10/CMP.2. This amendment has not yet entered into force.

[6] Croatia's QELRC for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding that it will fulfil this QELRC jointly with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. As a consequence, Croatia's accession to the European Union shall not affect its participation in such joint fulfilment agreement pursuant to Article 4 or its QELRC.

[7] As part of a global and comprehensive agreement for the period beyond 2012, the European Union reiterates its conditional offer to move to a 30 per cent reduction by 2020 compared to 1990 levels, provided that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and developing countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities.

[8] The QELRC for Iceland for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding that it will be fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol.

[9] The QELRC presented in column three refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 levels. Liechtenstein would consider a higher reduction target of up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels under the condition that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and that economically more advanced developing countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities.

[10] Norway's QELRC of 84 is consistent with its target of 30 per cent reduction of emissions by 2020, compared to 1990. If it can contribute to a global and comprehensive agreement where major emitting Parties agree on emission reductions in line with the 2° C target, Norway will move to a level of 40 per cent reduction for 2020 based on 1990 levels. This reference retains the status of the pledge made under the Cancun Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol.

[11] The QELRC presented in the third column of this table refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 levels. Switzerland would consider a higher reduction target up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels subject to comparable emission reduction commitments from other developed countries and adequate contribution from developing countries according to their responsibilities and capabilities in line with the 2° C target. This reference retains the status of the pledge made under the Cancun Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated rules and modalities.

[12] Should be full carry-over and there is no acceptance of any cancellation or any limitation on use of this legitimately acquired sovereign property.

[13] On 15 December 2011, the Depositary received written notification of Canada's withdrawal from the Kyoto Protocol. This action will become effective for Canada on 15 December 2012.

[14] In a communication dated 10 December 2010, Japan indicated that it does not have any intention to be under obligation of the second commitment period of the Kyoto Protocol after 2012.

[15] New Zealand remains a Party to the Kyoto Protocol. It will be taking a quantified economy-wide emission reduction target under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the period 2013 to 2020.

[16] In a communication dated 8 December 2010 that was received by the secretariat on 9 December 2010, the Russian Federation indicated that it does not intend to assume a quantitative emission limitation or reduction commitment for the second commitment period.

B. Annex A to the Kyoto Protocol

The following list shall replace the list under the heading "Greenhouse gases" in Annex A to the Protocol:

Greenhouse gases

Carbon dioxide (CO_2)

Methane (CH_4)

Nitrous oxide (N_2O)

Hydrofluorocarbons (HFCs)

Perfluorocarbons (PFCs)

Sulphur hexafluoride (SF_6)

Nitrogen trifluoride (NF_3)[1]

C. Article 3, paragraph 1 bis

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 3 of the Protocol:

1 bis. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in the third column of the table contained in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 18 per cent below 1990 levels in the commitment period 2013 to 2020.

D. Article 3, paragraph 1 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 bis of Article 3 of the Protocol:

1 ter. A Party included in Annex B may propose an adjustment to decrease the percentage inscribed in the third column of Annex B of its quantified emission limitation and reduction commitment inscribed in the third column of the table contained in Annex B. A proposal for such an adjustment shall be communicated to the Parties by the secretariat at least three months before the meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at which it is proposed for adoption.

E. Article 3, paragraph 1 quater

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 3 of the Protocol:

1 quater. An adjustment proposed by a Party included in Annex I to increase the ambition of its quantified emission limitation and reduction commitment in accordance with Article 3, paragraph 1 ter, above shall be considered adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol unless more than three-fourths of the Parties present and voting object to its adoption. The adopted adjustment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties, and

---

[1] Applies only from the beginning of the second commitment period.
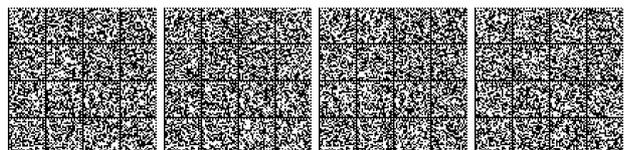
shall enter into force on 1 January of the year following the communication by the Depositary. Such adjustments shall be binding upon Parties.

F. Article 3, paragraph 7 bis

The following paragraphs shall be inserted after paragraph 7 of Article 3 of the Protocol:

7 bis. In the second quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2013 to 2020, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the percentage inscribed for it in the third column of the table contained in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by eight. Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of calculating their assigned amount.

G. Article 3, paragraph 7 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 7 bis of Article 3 of the Protocol:

7 ter. Any positive difference between the assigned amount of the second commitment period for a Party included in the Annex I and average annual emissions for the first three years of the preceding commitment period multiplied by eight shall be transferred to the cancellation account of that Party.

H. Article 3, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 3 of the Protocol, the words:

calculation referred to in paragraph 7 above

shall be substituted by:

calculations referred to in paragraphs 7 and 7 bis above

I. Article 3, paragraph 8 bis

The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 of Article 3 of the Protocol:

8 bis. Any Party included in Annex I may use 1995 or 2000 as its base year for nitrogen trifluoride for the purposes of the calculation referred to in paragraph 7 bis above.

J. Article 3, paragraphs 12 bis and ter

The following paragraphs shall be inserted after paragraph 12 of Article 3 of the Protocol:

12 bis. Any units generated from market-based mechanisms to be established under the Convention or its instruments may be used by Parties included in Annex I to assist them in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3. Any such units which a Party acquires from another Party to the

Convention shall be added to the assigned amount for the acquiring Party and subtracted from the quantity of units held by the transferring Party.

12 ter. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall ensure that, where units from approved activities under market-based mechanisms referred to in paragraph 12 bis above are used by Parties included in Annex I to assist them in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, a share of these units is used to cover administrative expenses, as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation if these units are acquired under Article 17.

K. Article 4, paragraph 2

The following words shall be added to the end of the first sentence of paragraph 2 of Article 4 of the Protocol:

, or on the date of deposit of their instruments of acceptance of any amendment to Annex B pursuant to Article 3, paragraph 9

L. Article 4, paragraph 3

In paragraph 3 of Article 4 of the Protocol, the words:

, paragraph 7

shall be substituted by:

to which it relates

Article 2: Entry into force

This amendment shall enter into force in accordance with Articles 20 and 21 of the Kyoto Protocol.
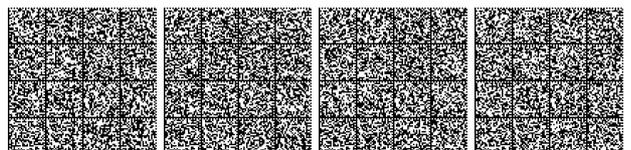
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol adopted on 8 December 2012, at the eighth session of the Conference of the Parties serving at the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Doha, Qatar.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto adopté le 8 décembre 2012, lors de la huitième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Doha, Qatar.

For the Assistant Secretary-General,
in charge of the Office of
Legal Affairs

Pour le Sous-Secrétaire général,
chargé du Bureau des
affaires juridiques
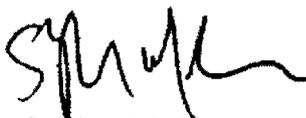
Stephen Mathias

United Nations
New York, 21 December 2012

Nations Unies
New York, le 21 décembre 2012

Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004

DECISIONE III/7

Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,

desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,

accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,

prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,

prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,

consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale,

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento,

2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte,

3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».

b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:

«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».

c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera *c)* con un nuovo testo che recita:

«*c)* sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».

d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:

«*g)* preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»

e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.».

f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:
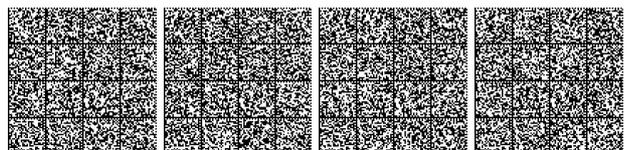
«Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;

h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita;

«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, *mutatis mutandis*, a ogni protocollo alla Convenzione».

Appendice

LISTA DELLE ATTIVITÀ

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. *a)* Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori[1] (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. *a)* Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati

- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;
- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. *a)* Costruzione di autostrade, semiautostrade[2] e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti[3] muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.

10. *a)* Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;

b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.
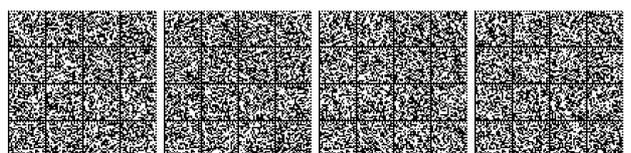
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

18. *a)* Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e

b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da carne;

- 60000 posti per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 *kg)*;

- 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

---

[1] Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

[2] Ai fini della presente Convenzione,

- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;

b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;

c) è specificamente segnalata come autostrada.

- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

[3] Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
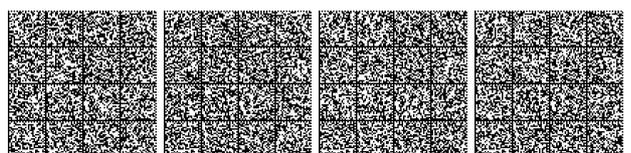
Traduzione[1]

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Concluso a Doha l'8 dicembre 2012
Approvato dall'Assemblea federale il …[2]
Ratificato con strumenti scambiati il …
Entrato in vigore il …

Art. 1 Emendamento

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto[3]

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo:

1	2	3	4	5	6
	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	*Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)*		*Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno di riferimento)*[1]	*Impegni annunciati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni dell'anno di riferimento)*[2]
Parte			*Anno di riferimento*		
Germania	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Australia	108	99,5	2000	98	–5%/–15% o –25%[3]
Austria	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Bielorussia[5]*		88	1990	s.o.	–8%
Belgio	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Bulgaria*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Cipro		80[4]	s.o.	s.o.	
Croazia*	95	80[6]	s.o.	s.o.	–20%/–30%[7]
Danimarca	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Spagna	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Estonia*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Finlandia	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Francia	92	80[4]	s.o.	s.o.	

1 Dal testo originale francese.
2 FF **2014** 3015
3 RS **0.814.011**

Emendamento al Protocollo di Kyoto

1	2	3	4	5	6
	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	*Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)*		*Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno di riferimento)*[1]	*Impegni annunciati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni dell'anno di riferimento)*[2]
Parte			*Anno di riferimento*		
Grecia	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Ungheria*	94	80[4]	s.o.	s.o.	
Irlanda	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Islanda	110	80[8]	s.o.	s.o.	
Italia	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Kazakistan*		95	1990	95	–7%
Lettonia*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Liechtenstein	92	84	1990	84	–20%/–30%[9]
Lituania*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Lussemburgo	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Malta		80[4]	s.o.	s.o.	
Monaco	92	78	1990	78	–30%
Norvegia	101	84	1990	84	–30%/–40%[10]
Paesi Bassi	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Polonia*	94	80[4]	s.o.	s.o.	
Portogallo	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Repubblica Ceca*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Romania*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Slovacchia*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Slovenia*	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Svezia	92	80[4]	s.o.	s.o.	
Svizzera	92	84,2	1990	s.o.	–20%/–30%[11]
Ucraina*	100	7612	1990	s.o.	–20%
Unione europea	92	80[4]	1990	s.o.	–20%/–30%[7]
Canada[13]	94				
Federazione Russa[16]*	100				
Giappone[14]	94				
Nuova Zelanda[15]	100				

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

[1] Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

[2] Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

[3] L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

[4] È inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

[5] Paesi il cui nome è stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

[6] È inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non inciderà né sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformità all'articolo 4 né sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

[7] Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.

[8] È inteso che l'Islanda ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

[9] L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.

[10] L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa opterà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.

[11] L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

[12] Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

[13] Il 15 dicembre 2011, il Depositario è stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

[14] In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

[15] La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013–2020.

[16] In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.
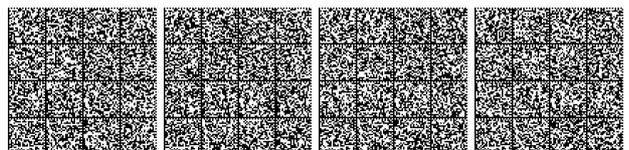
B. Allegato A del Protocollo di Kyoto

L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo è sostituito con l'elenco seguente:

Gas a effetto serra

Biossido di carbonio (CO_2)

Metano (CH_4)

Protossido di azoto (N_2O)

Idrocarburi fluorurati (HFC)

Idrocarburi perfluorati (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF_6)

Trifluoruro di azoto (NF_3)[4]

C. Paragrafo 1bis dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1bis. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013–2020.

D. Paragrafo 1ter dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1bis dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1ter. Una Parte inclusa nell'Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

4 Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno.
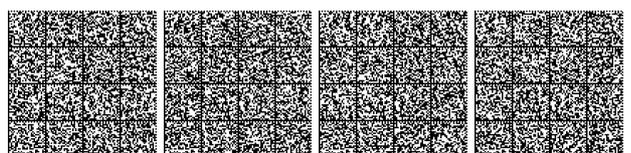
E. Paragrafo 1^{quater} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1^{quater}. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7^{bis}. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

G. Paragrafo 7^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7^{ter}. Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

H. Paragrafo 8 dell'articolo 3

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente:

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7^{bis}».

I. Paragrafo 8^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{8bis}. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7^{bis} per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12^{bis} e ^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:

^{12bis}. Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.

^{12ter}. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12^{bis}, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell'articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell'articolo 4

Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente:

«, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtù del paragrafo 9 dell'articolo 3».
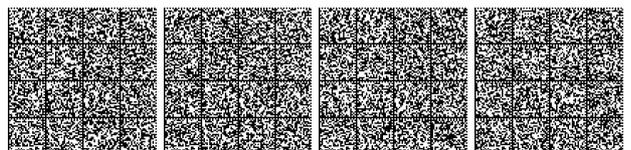
Emendamento al Protocollo di Kyoto

L. Paragrafo 3 dell'articolo 4

Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» è sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.»

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001

DECISIONE 11/14

Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,

richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale dì Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,

desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»
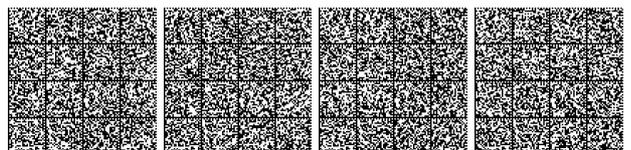
PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN PREVENTING POLLUTION FROM SHIPS AND, IN CASES OF EMERGENCY, COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA

The Contracting Parties to the present Protocol,

Being Parties to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995,

Desirous of implementing Articles 6 and 9 of the said Convention,

Recognizing that grave pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances or a threat thereof in the Mediterranean Sea Area involves a danger for the coastal States and the marine environment,

Considering that the cooperation of all the coastal States of the Mediterranean Sea is called for to prevent pollution from ships and to respond to pollution incidents, irrespective of their origin,

Acknowledging the role of the International Maritime Organization and the importance of cooperating within the framework of this Organization, in particular in promoting the adoption and the development of international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships,

Emphasizing the efforts made by the Mediterranean coastal States for the implementation of these international rules and standards,

Acknowledging also the contribution of the European Community to the implementation of international standards as regards maritime safety and the prevention of pollution from ships,

Recognizing also the importance of cooperation in the Mediterranean Sea Area in promoting the effective implementation of international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships,

Recognizing further the importance of prompt and effective action at the national, subregional and regional levels in taking emergency measures to deal with pollution of the marine environment or a threat thereof,

Applying the precautionary principle, the polluter pays principle and the method of environmental impact assessment, and utilizing the best available techniques and the best environmental practices, as provided for in Article 4 of the Convention,
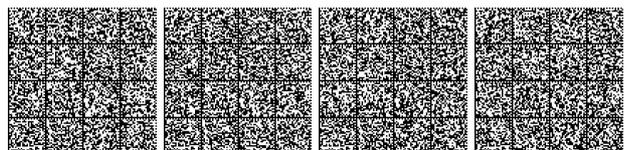
Bearing in mind the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on 10 December 1982, which is in force and to which many Mediterranean coastal States and the European Community are Parties,

Taking into account the international conventions dealing in particular with maritime safety, the prevention of pollution from ships, preparedness for and response to pollution incidents, and liability and compensation for pollution damage,

Wishing to further develop mutual assistance and cooperation in preventing and combating pollution,

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Protocol:

(a) “Convention” means the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995;

(b) “Pollution incident” means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil and/or hazardous and noxious substances and which poses or may pose a threat to the marine environment, or to the coastline or related interests of one or more States, and which requires emergency action or other immediate response;

(c) “Hazardous and noxious substances” means any substance other than oil which, if introduced into the marine environment, is likely to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea;

(d) “Related interests” means the interests of a coastal State directly affected or threatened and concerning, among others:

(i) maritime activities in coastal areas, in ports or estuaries, including fishing activities;
(ii) the historical and tourist appeal of the area in question, including water sports and recreation;
(iii) the health of the coastal population;
(iv) the cultural, aesthetic, scientific and educational value of the area;
(v) the conservation of biological diversity and the sustainable use of marine and coastal biological resources;

(e) "International regulations" means regulations aimed at preventing, reducing and controlling pollution of the marine environment from ships as adopted, at the global level and in conformity with international law, under the aegis of United Nations specialized agencies, and in particular of the International Maritime Organization;

(f) "Regional Centre" means the "Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea" (REMPEC), established by Resolution 7 adopted by the Conference of Plenipotentiaries of the Coastal States of the Mediterranean Region on the Protection of the Mediterranean Sea at Barcelona on 9 February 1976, which is administered by the International Maritime Organization and the United Nations Environment Programme, and the objectives and functions of which are defined by the Contracting Parties to the Convention.

Article 2

PROTOCOL AREA

The area to which the Protocol applies shall be the Mediterranean Sea Area as defined in Article 1 of the Convention.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. The Parties shall cooperate:

(a) to implement international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships; and

(b) to take all necessary measures in cases of pollution incidents.

2. In cooperating, the Parties should take into account as appropriate the participation of local authorities, non-governmental organizations and socio-economic actors.

3. Each Party shall apply this Protocol without prejudice to the sovereignty or the jurisdiction of other Parties or other States. Any measures taken by a Party to apply this Protocol shall be in accordance with international law.
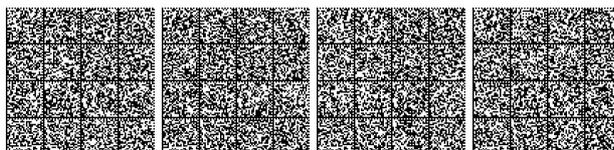
Article 4

CONTINGENCY PLANS AND OTHER MEANS OF PREVENTING AND COMBATING POLLUTION INCIDENTS

1. The Parties shall endeavour to maintain and promote, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, contingency plans and other means of preventing and combating pollution incidents. These means shall include, in particular, equipment, ships, aircraft and personnel prepared for operations in cases of emergency, the enactment, as appropriate, of relevant legislation, the development or strengthening of the capability to respond to a pollution incident and the designation of a national authority or authorities responsible for the implementation of this Protocol.

2. The Parties shall also take measures in conformity with international law to prevent the pollution of the Mediterranean Sea Area from ships in order to ensure the effective implementation in that Area of the relevant international conventions in their capacity as flag State, port State and coastal State, and their applicable legislation. They shall develop their national capacity as regards the implementation of those international conventions and may cooperate for their effective implementation through bilateral or multilateral agreements.

3. The Parties shall inform the Regional Centre every two years of the measures taken for the implementation of this Article. The Regional Centre shall present a report to the Parties on the basis of the information received.

Article 5

MONITORING

The Parties shall develop and apply, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, monitoring activities covering the Mediterranean Sea Area in order to prevent, detect and combat pollution, and to ensure compliance with the applicable international regulations.

Article 6

COOPERATION IN RECOVERY OPERATIONS

In case of release or loss overboard of hazardous and noxious substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges, the Parties shall cooperate as far as practicable in the salvage of these packages and the recovery of such substances so as to prevent or reduce the danger to the marine and coastal environment.

Article 7

DISSEMINATION AND EXCHANGE OF INFORMATION

1. Each Party undertakes to disseminate to the other Parties information concerning:

(a) the competent national organization or authorities responsible for combating pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances;

(b) the competent national authorities responsible for receiving reports of pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances and for dealing with matters concerning measures of assistance between Parties;

(c) the national authorities entitled to act on behalf of the State in regard to measures of mutual assistance and cooperation between Parties;

(d) the national organization or authorities responsible for the implementation of paragraph 2 of Article 4, in particular those responsible for the implementation of the international conventions concerned and other relevant applicable regulations, those responsible for port reception facilities and those responsible for the monitoring of discharges which are illegal under MARPOL 73/78;

(e) its regulations and other matters which have a direct bearing on preparedness for and response to pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances;

(f) new ways in which pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances may be avoided, new measures for combating pollution, new developments in the technology of conducting monitoring and the development of research programmes.

2. The Parties which have agreed to exchange information directly shall communicate such information to the Regional Centre. The latter shall communicate this information to the other Parties and, on a basis of reciprocity, to coastal States of the Mediterranean Sea Area which are not Parties to this Protocol.

3. Parties concluding bilateral or multilateral agreements within the framework of this Protocol shall inform the Regional Centre of such agreements, which shall communicate them to the other Parties.
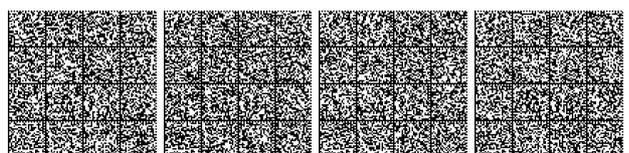
Article 8

COMMUNICATION OF INFORMATION AND REPORTS CONCERNING POLLUTION INCIDENTS

The Parties undertake to coordinate the utilization of the means of communication at their disposal in order to ensure, with the necessary speed and reliability, the reception, transmission and dissemination of all reports and urgent information concerning pollution incidents. The Regional Centre shall have the necessary means of communication to enable it to participate in this coordinated effort and, in particular, to fulfil the functions assigned to it by paragraph 2 of Article 12.

Article 9

REPORTING PROCEDURE

1. Each Party shall issue instructions to masters or other persons having charge of ships flying its flag and to the pilots of aircraft registered in its territory to report by the most rapid and adequate channels in the circumstances, following reporting procedures to the extent required by, and in accordance with, the applicable provisions of the relevant international agreements, to the nearest coastal State and to this Party:

(a) all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances;

(b) the presence, characteristics and extent of spillages of oil or hazardous and noxious substances, including hazardous and noxious substances in packaged form, observed at sea which pose or are likely to pose a threat to the marine environment or to the coast or related interests of one or more of the Parties.

2. Without prejudice to the provisions of Article 20 of the Protocol, each Party shall take appropriate measures with a view to ensuring that the master of every ship sailing in its territorial waters complies with the obligations under (a) and (b) of paragraph 1 and may request assistance from the Regional Centre in this respect. It shall inform the International Maritime Organization of the measures taken.

3. Each Party shall also issue instructions to persons having charge of sea ports or handling facilities under its jurisdiction to report to it, in accordance with applicable laws, all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances.

4. In accordance with the relevant provisions of the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its
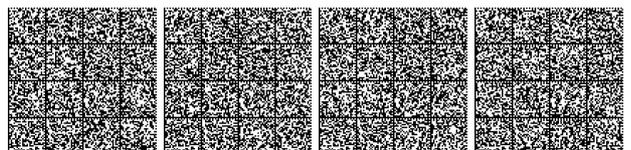
Subsoil, each Party shall issue instructions to persons having charge of offshore units under its jurisdiction to report to it by the most rapid and adequate channels in the circumstances, following reporting procedures it has prescribed, all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances.

5. In paragraphs 1, 3 and 4 of this Article, the term "incident" means an incident meeting the conditions described therein, whether or not it is a pollution incident.

6. The information collected in accordance with paragraphs 1, 3 and 4 shall be communicated to the Regional Centre in the case of a pollution incident.

7. The information collected in accordance with paragraphs 1, 3 and 4 shall be immediately communicated to the other Parties likely to be affected by a pollution incident:

(a) by the Party which has received the information, preferably directly or through the Regional Centre; or

(b) by the Regional Centre.

In case of direct communication between Parties, these shall inform the Regional Centre of the measures taken, and the Centre shall communicate them to the other Parties.

8. The Parties shall use a mutually agreed standard form proposed by the Regional Centre for the reporting of pollution incidents as required under paragraphs 6 and 7 of this Article.

9. In consequence of the application of the provisions of paragraph 7, the Parties are not bound by the obligation laid down in Article 9, paragraph 2, of the Convention.

Article 10

OPERATIONAL MEASURES

1. Any Party faced with a pollution incident shall:

(a) make the necessary assessments of the nature, extent and possible consequences of the pollution incident or, as the case may be, the type and approximate quantity of oil or hazardous and noxious substances and the direction and speed of drift of the spillage;

(b) take every practicable measure to prevent, reduce and, to the fullest possible extent, eliminate the effects of the pollution incident;
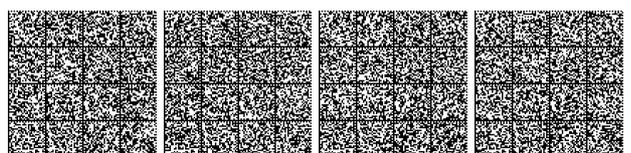
(c) immediately inform all Parties likely to be affected by the pollution incident of these assessments and of any action which it has taken or intends to take, and simultaneously provide the same information to the Regional Centre, which shall communicate it to all other Parties;

(d) continue to observe the situation for as long as possible and report thereon in accordance with Article 9.

2. Where action is taken to combat pollution originating from a ship, all possible measures shall be taken to safeguard:

(a) human lives;

(b) the ship itself; in doing so, damage to the environment in general shall be prevented or minimized.

Any Party which takes such action shall inform the International Maritime Organization either directly or through the Regional Centre.

Article 11

EMERGENCY MEASURES ON BOARD SHIPS, ON OFFSHORE INSTALLATIONS AND IN PORTS

1. Each Party shall take the necessary steps to ensure that ships flying its flag have on board a pollution emergency plan as required by, and in accordance with, the relevant international regulations.

2. Each Party shall require masters of ships flying its flag, in case of a pollution incident, to follow the procedures described in the shipboard emergency plan and in particular to provide the proper authorities, at their request, with such detailed information about the ship and its cargo as is relevant to actions taken in pursuance of Article 9, and to cooperate with these authorities.

3. Without prejudice to the provisions of Article 20 of the Protocol, each Party shall take appropriate measures with a view to ensuring that the master of every ship sailing in its territorial waters complies with the obligation under paragraph 2 and may request assistance from the Regional Centre in this respect. It shall inform the International Maritime Organization of the measures taken.

4. Each Party shall require that authorities or operators in charge of sea ports and handling facilities under its jurisdiction as it deems appropriate have pollution emergency plans or similar arrangements that are coordinated with the national system established in accordance with Article 4 and approved in accordance with procedures established by the competent national authority.

5. Each Party shall require operators in charge of offshore installations under its jurisdiction to have a contingency plan to combat any pollution incident, which is coordinated with the national system established in accordance with Article 4 and in accordance with the procedures established by the competent national authority.

Article 12

ASSISTANCE

1. Any Party requiring assistance to deal with a pollution incident may call for assistance from other Parties, either directly or through the Regional Centre, starting with the Parties which appear likely to be affected by the pollution. This assistance may comprise, in particular, expert advice and the supply to or placing at the disposal of the Party concerned of the required specialized personnel, products, equipment and nautical facilities. Parties so requested shall use their best endeavours to render this assistance.

2. Where the Parties engaged in an operation to combat pollution cannot agree on the organization of the operation, the Regional Centre may, with the approval of all the Parties involved, coordinate the activity of the facilities put into operation by these Parties.

3. In accordance with applicable international agreements, each Party shall take the necessary legal and administrative measures to facilitate:

(a) the arrival and utilization in and departure from its territory of ships, aircraft and other modes of transport engaged in responding to a pollution incident or transporting personnel, cargoes, materials and equipment required to deal with such an incident; and

(b) the expeditious movement into, through and out of its territory of the personnel, cargoes, materials and equipment referred to in subparagraph (a).

Article 13

REIMBURSEMENT OF COSTS OF ASSISTANCE

1. Unless an agreement concerning the financial arrangements governing actions of Parties to deal with pollution incidents has been concluded on a bilateral or multilateral basis prior to the pollution incident, Parties shall bear the costs of their respective action in dealing with pollution in accordance with paragraph 2.
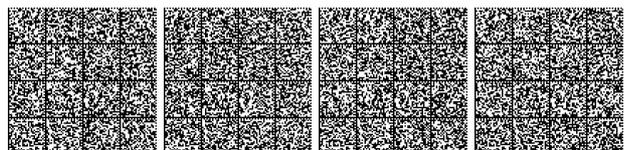
2. (a) If the action was taken by one Party at the express request of another Party, the requesting Party shall reimburse to the assisting Party the costs of its action. If the request is cancelled, the requesting Party shall bear the costs already incurred or committed by the assisting Party;

(b) if the action was taken by a Party on its own initiative, that Party shall bear the cost of its action;

(c) the principles laid down in subparagraphs (a) and (b) above shall apply unless the Parties concerned otherwise agree in any individual case.

3. Unless otherwise agreed, the costs of the action taken by a Party at the request of another Party shall be fairly calculated according to the law and current practice of the assisting Party concerning the reimbursement of such costs.

4. The Party requesting assistance and the assisting Party shall, where appropriate, cooperate in concluding any action in response to a compensation claim. To that end, they shall give due consideration to existing legal regimes. Where the action thus concluded does not permit full compensation for expenses incurred in the assistance operation, the Party requesting assistance may ask the assisting Party to waive reimbursement of the expenses exceeding the sums compensated or to reduce the costs which have been calculated in accordance with paragraph 3. It may also request a postponement of the reimbursement of such costs. In considering such a request, assisting Parties shall give due consideration to the needs of developing countries.

5. The provisions of this Article shall not be interpreted as in any way prejudicing the rights of Parties to recover from third parties the costs of actions taken to deal with pollution incidents under other applicable provisions and rules of national and international law applicable to one or to the other Party involved in the assistance.

Article 14

PORT RECEPTION FACILITIES

1. The Parties shall individually, bilaterally or multilaterally take all necessary steps to ensure that reception facilities meeting the needs of ships are available in their ports and terminals. They shall ensure that these facilities are used efficiently without causing undue delay to ships.

The Parties are invited to explore ways and means to charge reasonable costs for the use of these facilities.
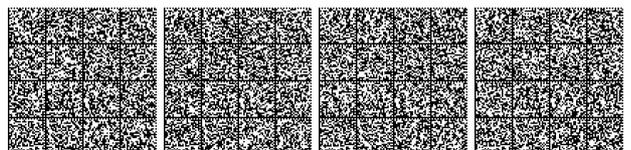
2. The Parties shall also ensure the provision of adequate reception facilities for pleasure craft.

3. The Parties shall take all the necessary steps to ensure that reception facilities operate efficiently to limit any impact of their discharges to the marine environment.

4. The Parties shall take the necessary steps to provide ships using their ports with updated information relevant to the obligations arising from MARPOL 73/78 and from their legislation applicable in this field.

Article 15

ENVIRONMENTAL RISKS OF MARITIME TRAFFIC

In conformity with generally accepted international rules and standards and the global mandate of the International Maritime Organization, the Parties shall individually, bilaterally or multilaterally take the necessary steps to assess the environmental risks of the recognized routes used in maritime traffic and shall take the appropriate measures aimed at reducing the risks of accidents or the environmental consequences thereof.

Article 16

RECEPTION OF SHIPS IN DISTRESS IN PORTS AND PLACES OF REFUGE

The Parties shall define national, subregional or regional strategies concerning reception in places of refuge, including ports, of ships in distress presenting a threat to the marine environment. They shall cooperate to this end and inform the Regional Centre of the measures they have adopted.

Article 17

SUBREGIONAL AGREEMENTS

The Parties may negotiate, develop and maintain appropriate bilateral or multilateral subregional agreements in order to facilitate the implementation of this Protocol, or part of it. Upon request of the interested Parties, the Regional Centre shall assist them, within the framework of its functions, in the process of developing and implementing these subregional agreements.
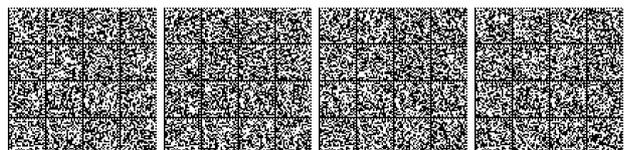
Article 18

MEETINGS

1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention, held pursuant to Article 18 of the Convention. The Parties to this Protocol may also hold extraordinary meetings as provided in Article 18 of the Convention.

2. It shall be the function of the meetings of the Parties to this Protocol, in particular:

(a) to examine and discuss reports from the Regional Centre on the implementation of this Protocol, and particularly of its Articles 4, 7 and 16;

(b) to formulate and adopt strategies, action plans and programmes for the implementation of this Protocol;

(c) to keep under review and consider the efficacy of these strategies, action plans and programmes, and the need to adopt any new strategies, action plans and programmes and to develop measures to that effect;

(d) to discharge such other functions as may be appropriate for the implementation of this Protocol.

Article 19

RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION

1. The provisions of the Convention relating to any protocol shall apply with respect to the present Protocol.

2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 24 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties agree otherwise.

FINAL PROVISIONS

Article 20

EFFECT OF THE PROTOCOL ON DOMESTIC LEGISLATION

In implementing the provisions of this Protocol, the right of Parties to adopt relevant stricter domestic measures or other measures in conformity with international law, in the matters covered by this Protocol, shall not be affected.

Article 21

RELATIONS WITH THIRD PARTIES

The Parties shall, where appropriate, invite States that are not Parties to the Protocol and international organizations to cooperate in the implementation of the Protocol.

Article 22

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Valletta, Malta, on 25 January 2002 and in Madrid from 26 January 2002 to 25 January 2003 by any Contracting Party to the Convention.

Article 23

RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depositary.

Article 24

ACCESSION

As from 26 January 2003, this Protocol shall be open for accession by any Party to the Convention.

Article 25

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. From the date of its entry into force, this Protocol shall replace the Protocol concerning Cooperation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and other Harmful Substances in Cases of Emergency of 1976 in the relations between the Parties to both instruments.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Valletta, Malta, on 25 January 2002, in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authentic.

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo può creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,

Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali,

Costatando altresì il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,
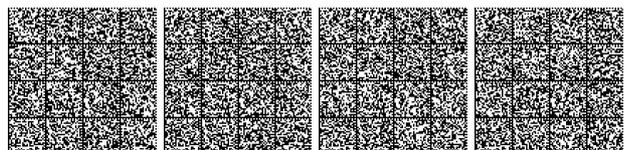
Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,

Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,

Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o può risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;

c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;

d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:

i) le attività marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attività di pesca;

ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della zona in questione;

iii) la salute delle popolazioni costiere;

iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;

v) la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;

e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale;

f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che è amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2

Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo è la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.
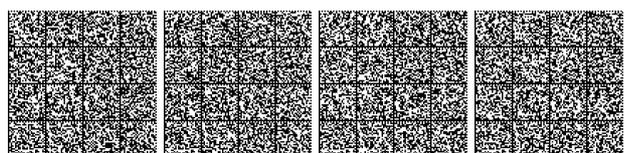
Articolo 3

Disposizioni generali

1. Le parti cooperano:

a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e

b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.

2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.

3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.

Articolo 4

Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorità o delle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.

2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformità al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacità nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5

Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Articolo 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:

a) l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;
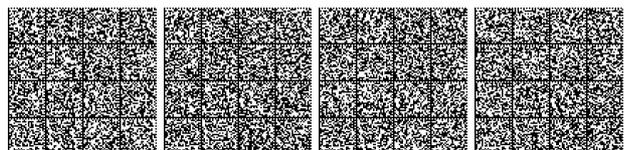
c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;

d) l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;

e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di notifica

1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e può a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.
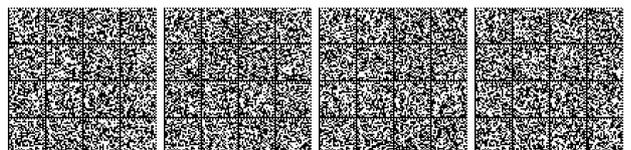
6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o

b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10

Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:

a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocità di deriva delle chiazze;

b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento;

c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;

d) continua ad osservare la situazione il più a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.

2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

a) le vite umane;

b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11

Misure di emergenza a bordo delle navi,
sugli impianti offshore e nei porti

1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente.

5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.

Articolo 12

Assistenza

1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale può, con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;

b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera *a)*, in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2. *a)* Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c) i principi stabiliti alle lettere *a)* e *b)* si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l'azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Articolo 14

Strutture ricettive portuali

1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.

2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.

4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15

Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16

Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17

Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18

Riunioni

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;

b) formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;

c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se è necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;

d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.
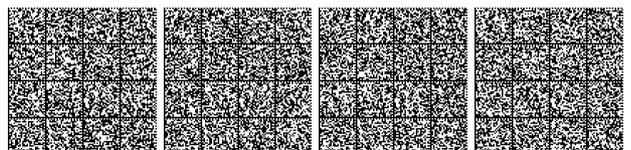
Articolo 19

Nesso con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose o altre misure in conformità del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21

Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

Articolo 22

Firma

Il presente protocollo è aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24

Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a La Valletta, addì 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.
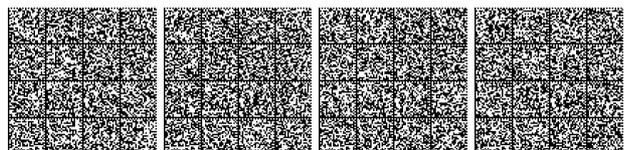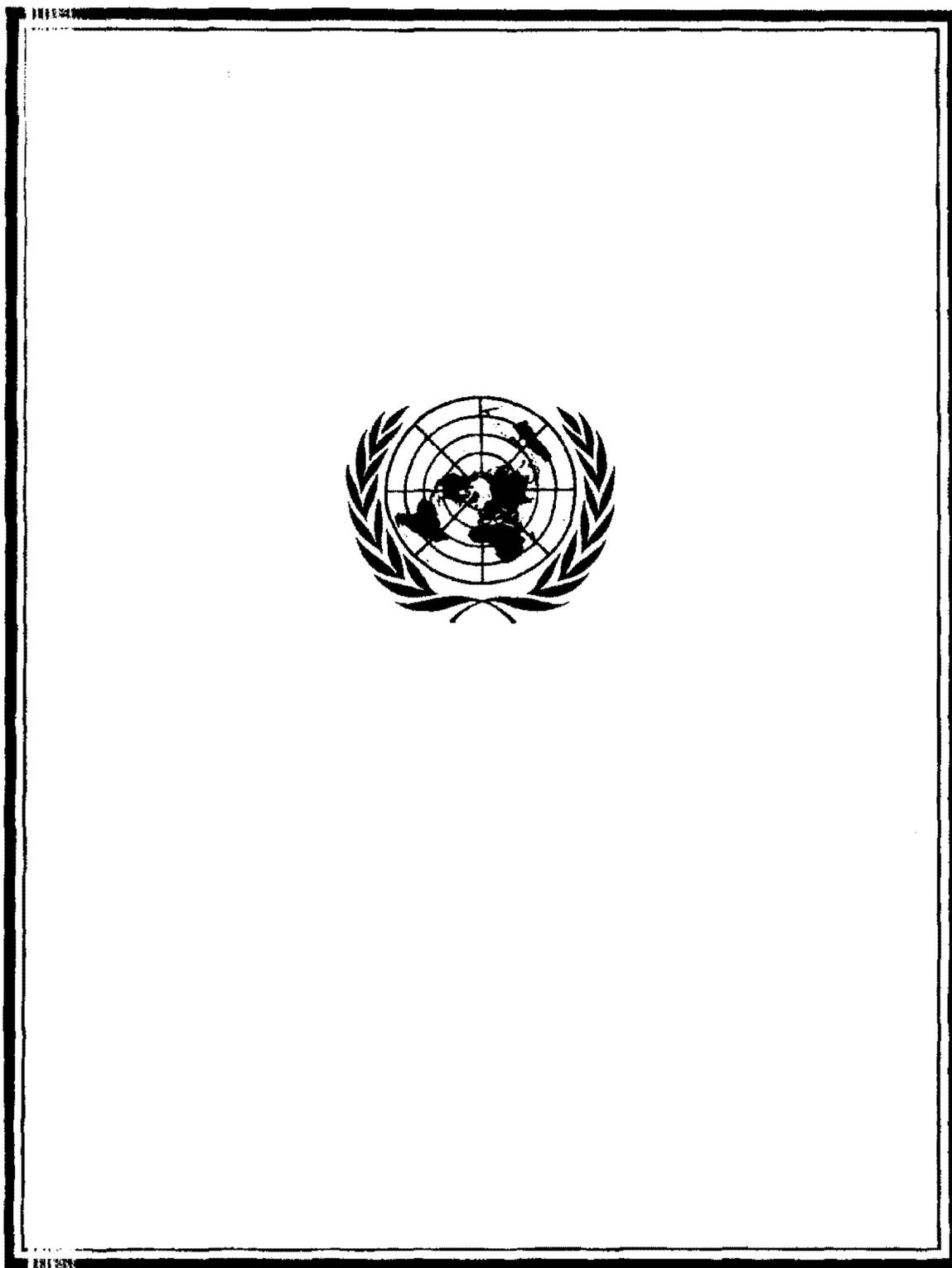
PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE, RELATIF À L'ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE

ПРОТОКОЛ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ К КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ
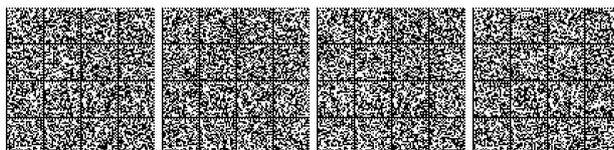
PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

UNITED NATIONS
2003
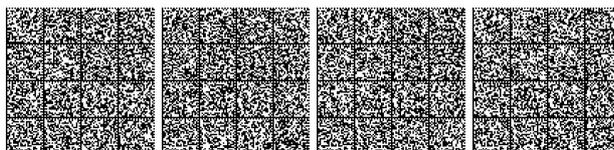
PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

The Parties to this Protocol,

Recognizing the importance of integrating environmental, including health, considerations into the preparation and adoption of plans and programmes and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Committing themselves to promoting sustainable development and therefore basing themselves on the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992), in particular principles 4 and 10 of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as the outcome of the third Ministerial Conference on Environment and Health (London, 1999) and the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, South Africa, 2002),

Bearing in mind the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo, Finland, on 25 February 1991, and decision II/9 of its Parties at Sofia on 26 and 27 February 2001, in which it was decided to prepare a legally binding protocol on strategic environmental assessment,

Recognizing that strategic environmental assessment should have an important role in the preparation and adoption of plans, programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation, and that the wider application of the principles of environmental impact assessment to plans, programmes, policies and legislation will further strengthen the systematic analysis of their significant environmental effects,

Acknowledging the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and taking note of the relevant paragraphs of the Lucca Declaration, adopted at the first meeting of its Parties,

Conscious, therefore, of the importance of providing for public participation in strategic environmental assessment,

Acknowledging the benefits to the health and well-being of present and future generations that will follow if the need to protect and improve people's health is taken into account as an integral part of strategic environmental
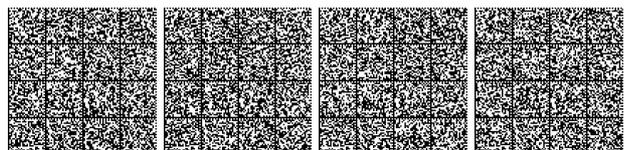
assessment, and recognizing the work led by the World Health Organization in this respect,

Mindful of the need for and importance of enhancing international cooperation in assessing the transboundary environmental, including health, effects of proposed plans and programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Have agreed as follows :

Article 1

OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to provide for a high level of protection of the environment, including health, by:

(a) Ensuring that environmental, including health, considerations are thoroughly taken into account in the development of plans and programmes;

(b) Contributing to the consideration of environmental, including health, concerns in the preparation of policies and legislation;

(c) Establishing clear, transparent and effective procedures for strategic environmental assessment;

(d) Providing for public participation in strategic environmental assessment; and

(e) Integrating by these means environmental, including health, concerns into measures and instruments designed to further sustainable development.

Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. "Convention" means the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.

2. "Party" means, unless the text indicates otherwise, a Contracting Party to this Protocol.

3. "Party of origin" means a Party or Parties to this Protocol within whose jurisdiction the preparation of a plan or programme is envisaged.

4. "Affected Party" means a Party or Parties to this Protocol likely to be affected by the transboundary environmental, including health, effects of a plan or programme.

5. "Plans and programmes" means plans and programmes and any modifications to them that are:

(a) Required by legislative, regulatory or administrative provisions; and

(b) Subject to preparation and/or adoption by an authority or prepared by an authority for adoption, through a formal procedure, by a parliament or a government.

6. "Strategic environmental assessment" means the evaluation of the likely environmental, including health, effects, which comprises the determination of the scope of an environmental report and its preparation, the carrying-out of public participation and consultations, and the taking into account of the environmental report and the results of the public participation and consultations in a plan or programme.

7. "Environmental, including health, effect" means any effect on the environment, including human health, flora, fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the interaction among these factors.

8. "The public" means one or more natural or legal persons and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other appropriate measures to implement the provisions of this Protocol within a clear, transparent framework.

2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in matters covered by this Protocol.

3. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to associations, organizations or groups promoting environmental, including health, protection in the context of this Protocol.

4. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce additional measures in relation to issues covered by this Protocol.

5. Each Party shall promote the objectives of this Protocol in relevant international decision-making processes and within the framework of relevant international organizations.

6. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Protocol shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.

7. Within the scope of the relevant provisions of this Protocol, the public shall be able to exercise its rights without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.

Article 4

FIELD OF APPLICATION CONCERNING PLANS AND PROGRAMMES

1. Each Party shall ensure that a strategic environmental assessment is carried out for plans and programmes referred to in paragraphs 2, 3 and 4 which are likely to have significant environmental, including health, effects.

2. A strategic environmental assessment shall be carried out for plans and programmes which are prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry including mining, transport, regional development, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use, and which set the framework for future development consent for projects listed in annex I and any other project listed in annex II that requires an environmental impact assessment under national legislation.
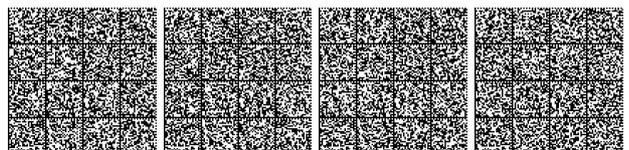
3. For plans and programmes other than those subject to paragraph 2 which set the framework for future development consent of projects, a strategic environmental assessment shall be carried out where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

4. For plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local level and for minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2, a strategic environmental assessment shall be carried out only where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

5. The following plans and programmes are not subject to this Protocol:

(a) Plans and programmes whose sole purpose is to serve national defence or civil emergencies;

(b) Financial or budget plans and programmes.

Article 5

SCREENING

1. Each Party shall determine whether plans and programmes referred to in article 4, paragraphs 3 and 4, are likely to have significant environmental, including health, effects either through a case-by-case examination or by specifying types of plans and programmes or by combining both approaches. For this purpose each Party shall in all cases take into account the criteria set out in annex III.

2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when applying the procedures referred to in paragraph 1 above.

3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned in the screening of plans and programmes under this article.

4. Each Party shall ensure timely public availability of the conclusions pursuant to paragraph 1, including the reasons for not requiring a strategic environmental assessment, whether by public notices or by other appropriate means, such as electronic media.
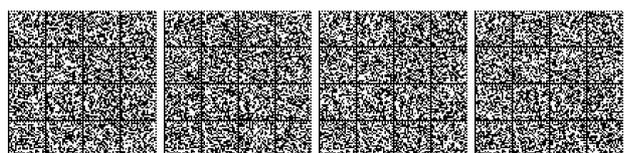
Article 6

SCOPING

1. Each Party shall establish arrangements for the determination of the relevant information to be included in the environmental report in accordance with article 7, paragraph 2.

2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when determining the relevant information to be included in the environmental report.

3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned when determining the relevant information to be included in the environmental report.

Article 7

ENVIRONMENTAL REPORT

1. For plans and programmes subject to strategic environmental assessment, each Party shall ensure that an environmental report is prepared.

2. The environmental report shall, in accordance with the determination under article 6, identify, describe and evaluate the likely significant environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and its reasonable alternatives. The report shall contain such information specified in annex IV as may reasonably be required, taking into account:

(a) Current knowledge and methods of assessment;

(b) The contents and the level of detail of the plan or programme and its stage in the decision-making process;

(c) The interests of the public; and

(d) The information needs of the decision-making body.

3. Each Party shall ensure that environmental reports are of sufficient quality to meet the requirements of this Protocol.
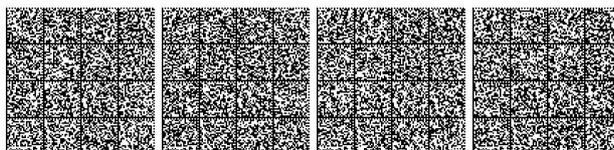
Article 8

PUBLIC PARTICIPATION

1. Each Party shall ensure early, timely and effective opportunities for public participation, when all options are open, in the strategic environmental assessment of plans and programmes.

2. Each Party, using electronic media or other appropriate means, shall ensure the timely public availability of the draft plan or programme and the environmental report.

3. Each Party shall ensure that the public concerned, including relevant non-governmental organizations, is identified for the purposes of paragraphs 1 and 4.

4. Each Party shall ensure that the public referred to in paragraph 3 has the opportunity to express its opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.

5. Each Party shall ensure that the detailed arrangements for informing the public and consulting the public concerned are determined and made publicly available. For this purpose, each Party shall take into account to the extent appropriate the elements listed in annex V.

Article 9

CONSULTATION WITH ENVIRONMENTAL AND HEALTH AUTHORITIES

1. Each Party shall designate the authorities to be consulted which, by reason of their specific environmental or health responsibilities, are likely to be concerned by the environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.

2. The draft plan or programme and the environmental report shall be made available to the authorities referred to in paragraph 1.

3. Each Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 are given, in an early, timely and effective manner, the opportunity to express their opinion on the draft plan or programme and the environmental report.

4. Each Party shall determine the detailed arrangements for informing and consulting the environmental and health authorities referred to in paragraph 1.
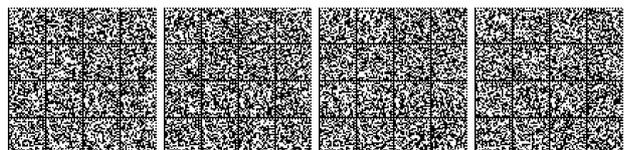
Article 10

TRANSBOUNDARY CONSULTATIONS

1. Where a Party of origin considers that the implementation of a plan or programme is likely to have significant transboundary environmental, including health, effects or where a Party likely to be significantly affected so requests, the Party of origin shall as early as possible before the adoption of the plan or programme notify the affected Party.

2. This notification shall contain, inter alia:

(a) The draft plan or programme and the environmental report including information on its possible transboundary environmental, including health, effects; and

(b) Information regarding the decision-making procedure, including an indication of a reasonable time schedule for the transmission of comments.

3. The affected Party shall, within the time specified in the notification, indicate to the Party of origin whether it wishes to enter into consultations before the adoption of the plan or programme and, if it so indicates, the Parties concerned shall enter into consultations concerning the likely transboundary environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and the measures envisaged to prevent, reduce or mitigate adverse effects.

4. Where such consultations take place, the Parties concerned shall agree on detailed arrangements to ensure that the public concerned and the authorities referred to in article 9, paragraph 1, in the affected Party are informed and given an opportunity to forward their opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.

Article 11

DECISION

1. Each Party shall ensure that when a plan or programme is adopted due account is taken of:

(a) The conclusions of the environmental report;

(b) The measures to prevent, reduce or mitigate the adverse effects identified in the environmental report; and

(c) The comments received in accordance with articles 8 to 10.
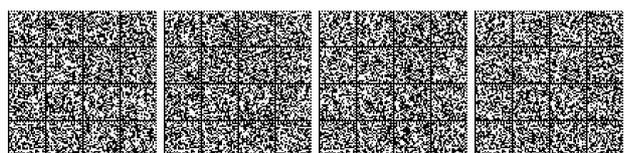
2. Each Party shall ensure that, when a plan or programme is adopted, the public, the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and the Parties consulted according to article 10 are informed, and that the plan or programme is made available to them together with a statement summarizing how the environmental, including health, considerations have been integrated into it, how the comments received in accordance with articles 8 to 10 have been taken into account and the reasons for adopting it in the light of the reasonable alternatives considered.

Article 12

MONITORING

1. Each Party shall monitor the significant environmental, including health, effects of the implementation of the plans and programmes, adopted under article 11 in order, inter alia, to identify, at an early stage, unforeseen adverse effects and to be able to undertake appropriate remedial action.

2. The results of the monitoring undertaken shall be made available, in accordance with national legislation, to the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and to the public.

Article 13

POLICIES AND LEGISLATION

1. Each Party shall endeavour to ensure that environmental, including health, concerns are considered and integrated to the extent appropriate in the preparation of its proposals for policies and legislation that are likely to have significant effects on the environment, including health.

2. In applying paragraph 1, each Party shall consider the appropriate principles and elements of this Protocol.

3. Each Party shall determine, where appropriate, the practical arrangements for the consideration and integration of environmental, including health, concerns in accordance with paragraph 1, taking into account the need for transparency in decision-making.

4. Each Party shall report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol on its application of this article.
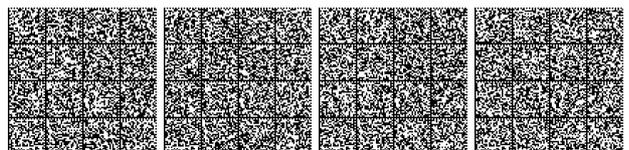
Article 14

THE MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE PROTOCOL

1. The Meeting of the Parties to the Convention shall serve as the Meeting of the Parties to this Protocol. The first meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be convened not later than one year after the date of entry into force of this Protocol, and in conjunction with a meeting of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period. Subsequent meetings of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with meetings of the Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

2. Parties to the Convention which are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by the Parties to this Protocol.

3. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Meeting of the Parties representing a Party to the Convention that is not, at that time, a Party to this Protocol shall be replaced by another member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

4. The Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and, for this purpose, shall:

(a) Review policies for and methodological approaches to strategic environmental assessment with a view to further improving the procedures provided for under this Protocol;

(b) Exchange information regarding experience gained in strategic environmental assessment and in the implementation of this Protocol;

(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

(d) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Protocol;
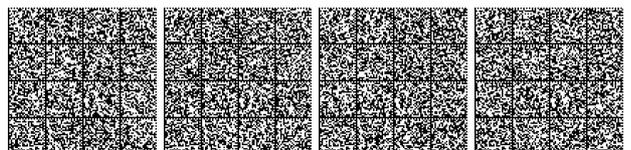
(e) Where necessary, consider and adopt proposals for amendments to this Protocol; and

(f) Consider and undertake any additional action, including action to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

5. The rules of procedure of the Meeting of the Parties to the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may otherwise be decided by consensus by the Meeting of the Parties serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

6. At its first meeting, the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall consider and adopt the modalities for applying the procedure for the review of compliance with the Convention to this Protocol.

7. Each Party shall, at intervals to be determined by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol, report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol on measures that it has taken to implement the Protocol.

Article 15

RELATIONSHIP TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

The relevant provisions of this Protocol shall apply without prejudice to the UNECE Conventions on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.

Article 16

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to this Protocol. Such

organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 17

SECRETARIAT

The secretariat established by article 13 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol and article 13, paragraphs (a) to (c), of the Convention on the functions of the secretariat shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 18

ANNEXES

The annexes to this Protocol shall constitute an integral part thereof.

Article 19

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Subject to paragraph 3, the procedure for proposing, adopting and the entry into force of amendments to the Convention laid down in paragraphs 2 to 5 of article 14 of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to amendments to this Protocol.

3. For the purpose of this Protocol, the three fourths of the Parties required for an amendment to enter into force for Parties having ratified, approved or accepted it, shall be calculated on the basis of the number of Parties at the time of the adoption of the amendment.

Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES

The provisions on the settlement of disputes of article 15 of the Convention shall apply mutatis mutandis to this Protocol.
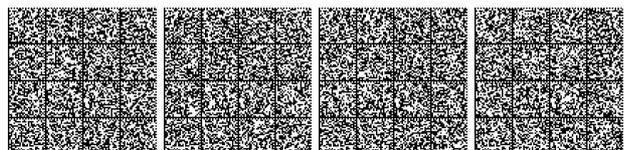
Article 21

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by States members of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 23

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations referred to in article 21.

2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic integration organizations referred to in article 21.

3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member of the United Nations may accede to the Protocol upon approval by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol.

4. Any regional economic integration organization referred to in article 21 which becomes a Party to this Protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or more of such an organization's member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their respective
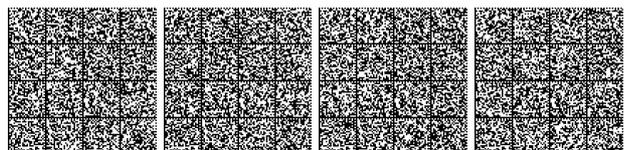
responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and its member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.

5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification to the extent of their competence.

Article 24

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization referred to in article 21 shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.

3. For each State or regional economic integration organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. This Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol enters into force. Where the Party under whose jurisdiction the preparation of a plan, programme, policy or legislation is envisaged is one for which paragraph 3 applies, this Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol comes into force for that Party.

Article 25

WITHDRAWAL

At any time after four years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the

Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary. Any such withdrawal shall not affect the application of articles 5 to 9, 11 and 13 with respect to a strategic environmental assessment under this Protocol which has already been started, or the application of article 10 with respect to a notification or request which has already been made, before such withdrawal takes effect.

Article 26

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Kiev (Ukraine), this twenty-first day of May, two thousand and three.
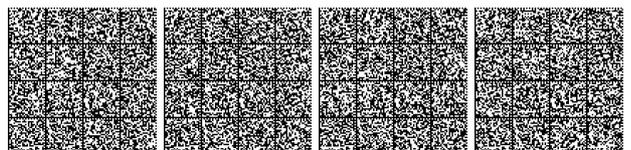
Annex I

LIST OF PROJECTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 4, PARAGRAPH 2

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more and nuclear power stations and other nuclear reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3. Installations solely designed for the production or enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of irradiated nuclear fuels or for the storage, disposal and processing of radioactive waste.

4. Major installations for the initial smelting of cast-iron and steel and for the production of non-ferrous metals.

5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons of finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons of finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.

6. Integrated chemical installations.

7. Construction of motorways, express roads[*/] and lines for long-distance railway traffic and of airports[**/] with a basic runway length of 2,100 metres or more.

[*/] For the purposes of this Protocol:

- "Motorway" means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:

(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and

(c) Is specially sign posted as a motorway.

- "Express road" means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).

[**/] For the purposes of this Protocol, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

8. Large-diameter oil and gas pipelines.

9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.

10. Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities in cases where the annual volume of water to be abstracted amounts to 10 million cubic metres or more.

13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.

Annex II

ANY OTHER PROJECTS REFERRED TO IN ARTICLE 4, PARAGRAPH 2

1. Projects for the restructuring of rural land holdings.

2. Projects for the use of uncultivated land or semi-natural areas for intensive agricultural purposes.

3. Water management projects for agriculture, including irrigation and land drainage projects.

4. Intensive livestock installations (including poultry).

5. Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use.

6. Intensive fish farming.

7. Nuclear power stations and other nuclear reactors[*] including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load), as far as not included in annex I.

8. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kilovolts or more and a length of 15 kilometres or more and other projects for the transmission of electrical energy by overhead cables.

9. Industrial installations for the production of electricity, steam and hot water.

10. Industrial installations for carrying gas, steam and hot water.

11. Surface storage of fossil fuels and natural gas.

12. Underground storage of combustible gases.

13. Industrial briquetting of coal and lignite.

---

[*] For the purposes of this Protocol, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the installation site.
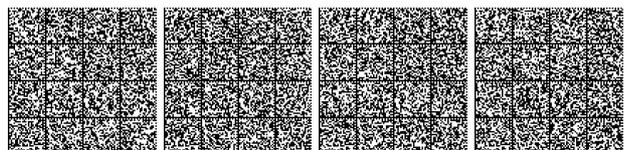
14. Installations for hydroelectric energy production.

15. Installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

16. Installations, as far as not included in annex I, designed:

- For the production or enrichment of nuclear fuel;
- For the processing of irradiated nuclear fuel;
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
- Solely for the final disposal of radioactive waste;
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels in a different site than the production site; or
- For the processing and storage of radioactive waste.

17. Quarries, open cast mining and peat extraction, as far as not included in annex I.

18. Underground mining, as far as not included in annex I.

19. Extraction of minerals by marine or fluvial dredging.

20. Deep drillings (in particular geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for water supplies), with the exception of drillings for investigating the stability of the soil.

21. Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous shale.

22. Integrated works for the initial smelting of cast iron and steel, as far as not included in annex I.

23. Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting.

24. Installations for the processing of ferrous metals (hot-rolling mills, smitheries with hammers, application of protective fused metal coats).

25. Ferrous metal foundries.
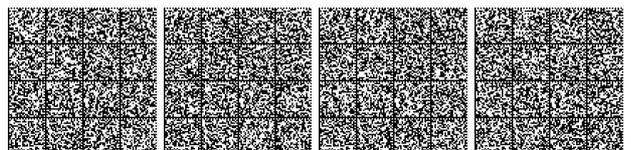
26. Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes, as far as not included in annex I.

27. Installations for the smelting, including the alloyage, of non-ferrous metals excluding precious metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.), as far as not included in annex I.

28. Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process.

29. Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor-vehicle engines.

30. Shipyards.

31. Installations for the construction and repair of aircraft.

32. Manufacture of railway equipment.

33. Swaging by explosives.

34. Installations for the roasting and sintering of metallic ores.

35. Coke ovens (dry coal distillation).

36. Installations for the manufacture of cement.

37. Installations for the manufacture of glass including glass fibre.

38. Installations for smelting mineral substances including the production of mineral fibres.

39. Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain.

40. Installations for the production of chemicals or treatment of intermediate products, as far as not included in annex I.

41. Production of pesticides and pharmaceutical products, paint and varnishes, elastomers and peroxides.

42. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical products, as far as not included in annex I.
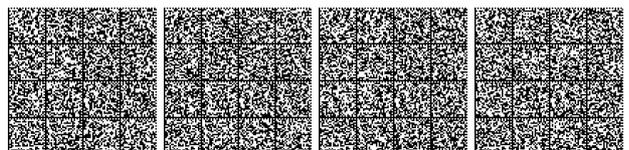
43. Manufacture of vegetable and animal oils and fats.

44. Packing and canning of animal and vegetable products.

45. Manufacture of dairy products.

46. Brewing and malting.

47. Confectionery and syrup manufacture.

48. Installations for the slaughter of animals.

49. Industrial starch manufacturing installations.

50. Fish-meal and fish-oil factories.

51. Sugar factories.

52. Industrial plants for the production of pulp, paper and board, as far as not included in annex I.

53. Plants for the pre treatment or dyeing of fibres or textiles.

54. Plants for the tanning of hides and skins.

55. Cellulose-processing and production installations.

56. Manufacture and treatment of elastomer-based products.

57. Installations for the manufacture of artificial mineral fibres.

58. Installations for the recovery or destruction of explosive substances.

59. Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos products, as far as not included in annex I.

60. Knackers' yards.

61. Test benches for engines, turbines or reactors.

62. Permanent racing and test tracks for motorized vehicles.

63. Pipelines for transport of gas or oil, as far as not included in annex I.
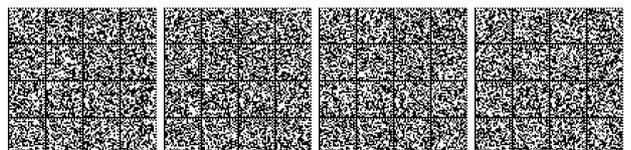
64. Pipelines for transport of chemicals with a diameter of more than 800 mm and a length of more than 40 km.

65. Construction of railways and intermodal transhipment facilities, and of intermodal terminals, as far as not included in annex I.

66. Construction of tramways, elevated and underground railways, suspended lines or similar lines of a particular type used exclusively or mainly for passenger transport.

67. Construction of roads, including realignment and/or widening of any existing road, as far as not included in annex I.

68. Construction of harbours and port installations, including fishing harbours, as far as not included in annex I.

69. Construction of inland waterways and ports for inland-waterway traffic, as far as not included in annex I.

70. Trading ports, piers for loading and unloading connected to land and outside ports, as far as not included in annex I.

71. Canalization and flood-relief works.

72. Construction of airports[**/] and airfields, as far as not included in annex I.

73. Waste-disposal installations (including landfill), as far as not included in annex I.

74. Installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste.

75. Storage of scrap iron, including scrap vehicles.

76. Sludge deposition sites.

77. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge, as far as not included in annex I.

78. Works for the transfer of water resources between river basins.

79. Waste-water treatment plants.

[**/] For the purposes of this Protocol, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).
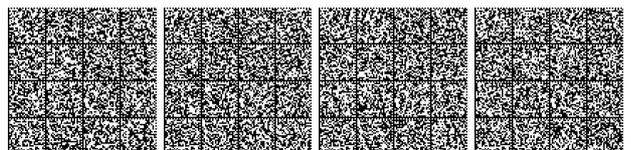
80. Dams and other installations designed for the holding-back or for the long-term or permanent storage of water, as far as not included in annex I.

81. Coastal work to combat erosion and maritime works capable of altering the coast through the construction, for example, of dykes, moles, jetties and other sea defence works, excluding the maintenance and reconstruction of such works.

82. Installations of long-distance aqueducts.

83. Ski runs, ski lifts and cable cars and associated developments.

84. Marinas.

85. Holiday villages and hotel complexes outside urban areas and associated developments.

86. Permanent campsites and caravan sites.

87. Theme parks.

88. Industrial estate development projects.

89. Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks.

90. Reclamation of land from the sea.
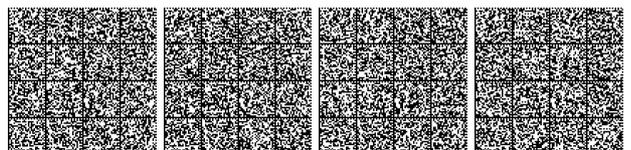
Annex III

CRITERIA FOR DETERMINING OF THE LIKELY SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL, INCLUDING HEALTH, EFFECTS REFERRED TO IN ARTICLE 5, PARAGRAPH 1

1. The relevance of the plan or programme to the integration of environmental, including health, considerations in particular with a view to promoting sustainable development.

2. The degree to which the plan or programme sets a framework for projects and other activities, either with regard to location, nature, size and operating conditions or by allocating resources.

3. The degree to which the plan or programme influences other plans and programmes including those in a hierarchy.

4. Environmental, including health, problems relevant to the plan or programme.

5. The nature of the environmental, including health, effects such as probability, duration, frequency, reversibility, magnitude and extent (such as geographical area or size of population likely to be affected).

6. The risks to the environment, including health.

7. The transboundary nature of effects.

8. The degree to which the plan or programme will affect valuable or vulnerable areas including landscapes with a recognized national or international protection status.
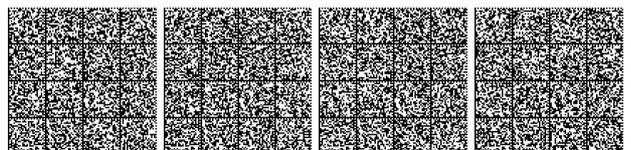
Annex IV

INFORMATION REFERRED TO IN ARTICLE 7, PARAGRAPH 2

1. The contents and the main objectives of the plan or programme and its link with other plans or programmes.

2. The relevant aspects of the current state of the environment, including health, and the likely evolution thereof should the plan or programme not be implemented.

3. The characteristics of the environment, including health, in areas likely to be significantly affected.

4. The environmental, including health, problems which are relevant to the plan or programme.

5. The environmental, including health, objectives established at international, national and other levels which are relevant to the plan or programme, and the ways in which these objectives and other environmental, including health, considerations have been taken into account during its preparation.

6. The likely significant environmental, including health, effects[*] as defined in article 2, paragraph 7.

7. Measures to prevent, reduce or mitigate any significant adverse effects on the environment, including health, which may result from the implementation of the plan or programme.

8. An outline of the reasons for selecting the alternatives dealt with and a description of how the assessment was undertaken including difficulties encountered in providing the information to be included such as technical deficiencies or lack of knowledge.

9. Measures envisaged for monitoring environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.

10. The likely significant transboundary environmental, including health, effects.

11. A non-technical summary of the information provided.

---

[*] These effects should include secondary, cumulative, synergistic, short-, medium- and long-term, permanent and temporary, positive and negative effects.
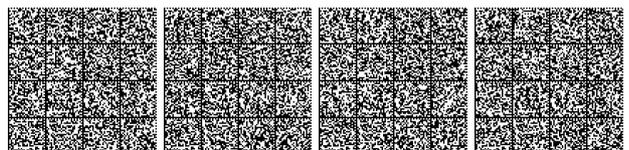
Annex V

INFORMATION REFERRED TO IN ARTICLE 8, PARAGRAPH 5

1. The proposed plan or programme and its nature.

2. The authority responsible for its adoption.

3. The envisaged procedure, including:

   (a) The commencement of the procedure;

   (b) The opportunities for the public to participate;

   (c) The time and venue of any envisaged public hearing;

   (d) The authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public;

   (e) The authority to which comments or questions can be submitted and the time schedule for the transmittal of comments or questions; and

   (f) What environmental, including health, information relevant to the proposed plan or programme is available.

4. Whether the plan or programme is likely to be subject to a transboundary assessment procedure.
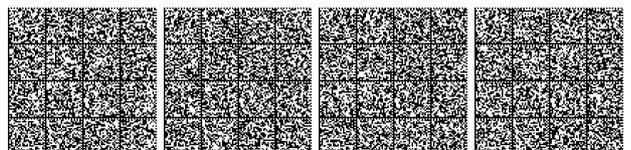
I hereby certify that the foregoing text is a true copy in the English, French and Russian languages of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environnement Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Kiev on 21 May 2003.

Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme en langues anglaise, française et russe du Protocole sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev le 21 mai 2003.

For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques
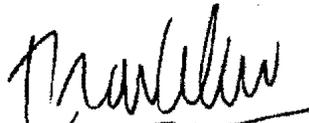
Ralph Zacklin

United Nations, New York
New York, 5 June 2003

Organisation des Nations Unies
New York, le 5 juin 2003
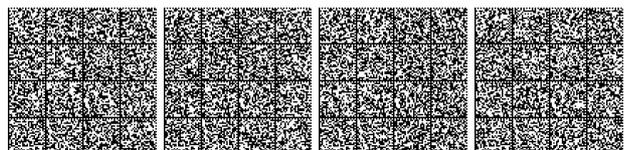
COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA

Riunione delle Parti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003) (Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio)

PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA(*)

Le Parti del presente Protocollo,

Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonché sull'esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

Considerando la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un'applicazione più ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

Notando la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,

Consapevoli, pertanto, dell'importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanità,

Rammentando la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;

b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;

c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;

d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;

e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;

3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;

4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;

5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:

a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;

6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari,

(*) Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla Convenzione.
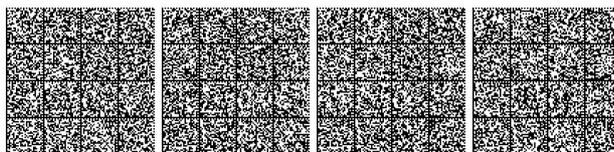
che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;

7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori;

8. per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.

4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.

6. Ciascuna Parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.

Articolo 4

Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

1. Ciascuna Parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute.

2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.

3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo:

a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5

Selezione

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III.

2. Ciascuna Parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.

4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6

Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale

1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.

3. Ciascuna Parte si adopera — nella misura opportuna — per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7

Rapporto ambientale

1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.

2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;

b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;

c) l'interesse del pubblico;

d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.

Articolo 9

Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie

1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.

2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.

2. La notifica contiene, fra l'altro:

a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;

b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.

4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico interessato e le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Articolo 11

Decisione

1. Ciascuna Parte provvede affinché all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

a) delle conclusioni del rapporto ambientale;

b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;

c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12

Monitoraggio

1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Articolo 13

Programmazione e legislazione

1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Articolo 14

Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo

1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:

a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;

b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;

c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;

d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;

f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica *mutatis mutandis* al presente
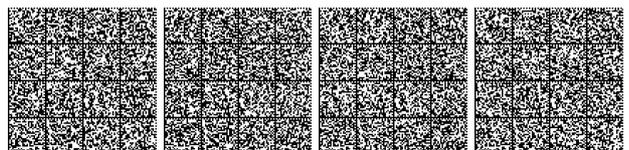
Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalità di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.

7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 15

Relazione con altri Accordi internazionali

Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto.

2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17

Segretariato

Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13, lettere da *a)* a *c)* della Convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 18

Allegati

Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19

Emendamenti al Protocollo

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, *mutatis mutandis*, agli emendamenti al presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perché un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all'articolo 15 della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al ..., per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Articolo 23

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui è stata sottoscritta.
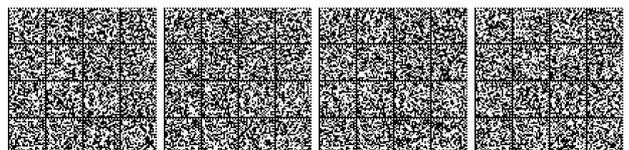
2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.

3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.

4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Articolo 25

Denuncia

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in virtù del presente Protocollo o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26

Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev (Ucraina), addì ... maggio duemilatre.

Allegato I

Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.

4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.
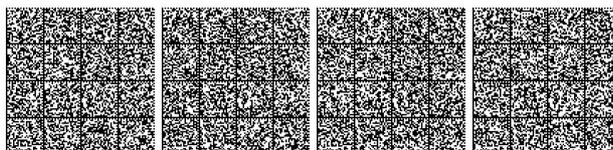
7. La costruzione di autostrade, superstrade[*] e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti[**] con piste lunghe almeno 2100 m.

8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.

9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e bacini artificiali.

12. Attività di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell'acqua prelevata è pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.

14. Grandi attività minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15. Produzione offshore di idrocarburi.

16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi zone.

---

[*] Ai fini del presente Protocollo:

per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprietà adiacenti e:

a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c) è contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.

per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

[**] Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato II

Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Progetti di ricomposizione rurale.

2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.

5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

6. Piscicoltura intensiva.

7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari[*], compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.

8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.

9. Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore e acqua calda.

10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.

11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.

12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:

la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;

il trattamento di combustibile nucleare irradiato;

lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;

esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;

esclusivamente lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;

il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.

17. Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I.

18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.

19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

20. Trivellazioni in profondità (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.

23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).

25. Fonderie di metalli ferrosi.

26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I.

27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.

28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

30. Cantieri navali.

31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

32. Costruzione di materiale ferroviario.

33. Imbutitura di fondo con esplosivi.

34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).

36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.

41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.

43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

46. Industria della birra e del malto.

47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.

48. Impianti per la macellazione di animali.

49. Industrie per la produzione della fecola.

50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.

51. Zuccherifici.

52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.

53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.

54. Impianti per la concia delle pelli.

55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.

60. Stabilimenti di squartamento.

61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.

62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.

63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.

64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe più di 40 km.

65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.

66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.

67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.

68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell'allegato I.

69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell'allegato I.

70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.

71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

72. Costruzione di aeroporti[**/] e di campi di aviazione, non compresi nell'allegato I.

73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell'allegato I.

74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi;

75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.

76. Depositi di fanghi.

77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell'allegato I.

78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.

79. Impianti di trattamento delle acque reflue.

80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.

81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.

83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.

84. Porti turistici.
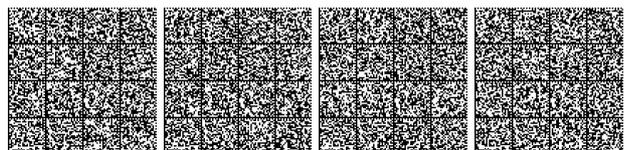
85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.

86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.

87. Parchi tematici.

88. Progetti di sviluppo di zone industriali.

89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

90. Recupero di terre dal mare.

---

*/ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato III

Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ampiezza ed estensione (area geografica o entità demografica delle popolazioni interessate).

6. I rischi per l'ambiente e per la salute.

7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.

8. In quale misura il piano o programma interesserà aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

Allegato IV

Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.

2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.

3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.

6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute*/, stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.

7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall'attuazione del piano o del programma.

8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.

9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.

10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell'ambiente e della salute.

11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.

---

*/ Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato V

Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5

1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2. L'autorità responsabile per l'adozione del piano o del programma.

3. La procedura prevista, fra cui:

a) l'avvio del procedimento;

b) le opportunità di partecipazione offerte al pubblico;

c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;

d) l'autorità da cui può essere ottenuta l'informazione e il luogo in cui questa è stata depositata affinché il pubblico possa esaminarla;

e) l'autorità a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;

f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili.

4. La probabilità che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.
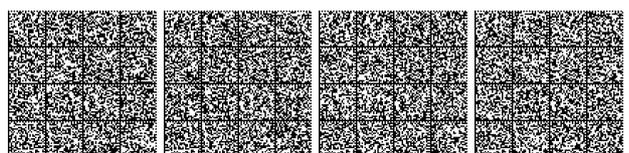
ACCORDO

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

L'UNIONE EUROPEA,

(in prosieguo anche l'«Unione»),

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,
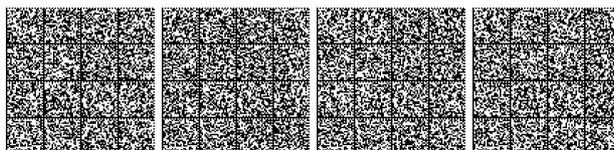
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

da una parte,

nonché L'ISLANDA,

dall'altra,

(in prosieguo «le parti»).

RAMMENTANDO CHE:

La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 *ter*, del protocollo di Kyoto sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda,

in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;

l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;

b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;

c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;

d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.

Articolo 3

Adempimento congiunto

1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.

2 A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.

3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.

Articolo 4

Applicazione della pertinente legislazione unionale

1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.

2. L'allegato 1 del presente accordo può essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.

3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo.

4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.

5. È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 5

Relazioni

1. Entro il 15 aprile 2015 l'Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. L'Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.

Articolo 6

Comitato per l'adempimento congiunto

1. È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.

2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.

3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o più parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta è presentata all'Unione.

4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che è stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.

5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

Articolo 7

Riserve

Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.

Articolo 8

Durata e conformità

1. Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non può essere denunciato anticipatamente.

2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.

3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti a tali emissioni.

Articolo 9

Depositario

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

([1]) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Articolo 10

Deposito degli strumenti di ratifica

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.

3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.
V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.
V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.
Gjört í Brussel hinn 1. apríl 2015.
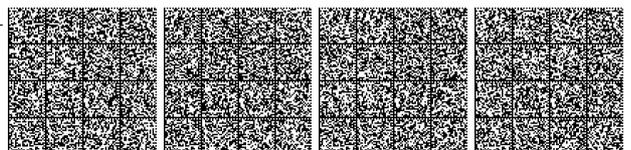
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
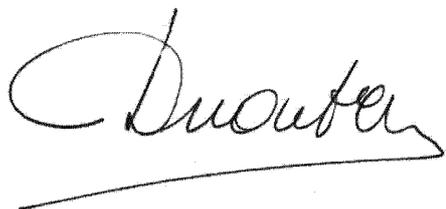
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku
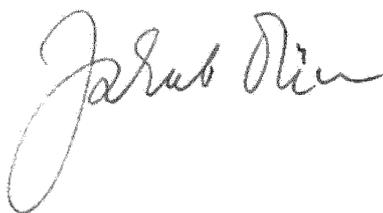
For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
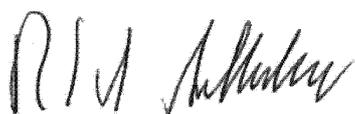
Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
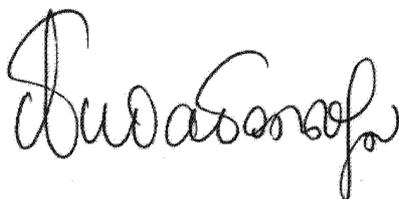
Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana
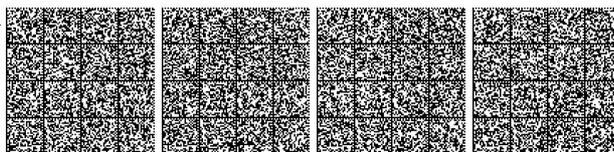
Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
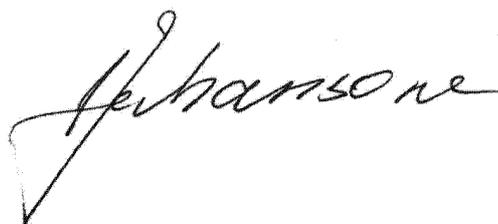
Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
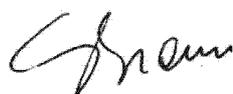
Magyarország részéről
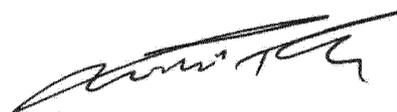
Għar-Repubblika ta' Malta
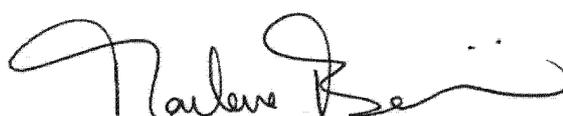
Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Fyrir hönd Íslands
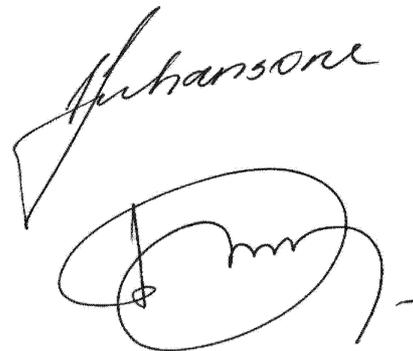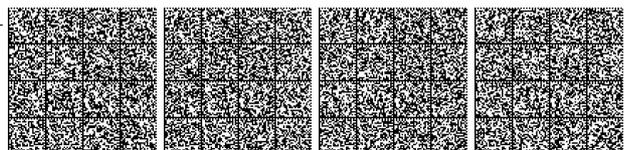
ALLEGATO 1

(Elenco di cui all'articolo 4)

1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21.
2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

ALLEGATO 2

Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto

1. Parti dell'accordo

L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Islanda è una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

— le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantità loro assegnata congiuntamente;

— l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarrà lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo;

— ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto;

— le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento;

— il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sarà uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento;

— se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto;
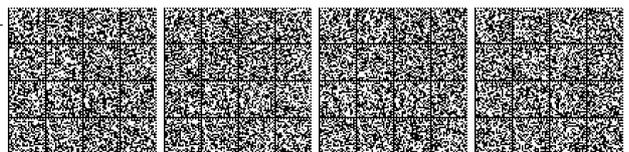
— il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto;

— a norma della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica.

3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo

Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80 %. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

— Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

— I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.

La quantità assegnata dell'Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF_3) nel quadro del protocollo di Kyoto.

Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1:

Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Belgio	584 228 513
Bulgaria	222 945 983
Repubblica ceca	520 515 203
Danimarca	269 321 526
Germania	3 592 699 888
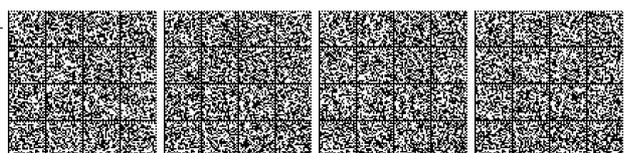
Estonia	51 056 976
Irlanda	343 467 221
Grecia	480 791 166
Spagna	1 766 877 232
Francia	3 014 714 832
Croazia	162 271 086
Italia	2 410 291 421
Cipro	47 450 128
Lettonia	76 633 439
Lituania	113 600 821
Lussemburgo	70 736 832
Ungheria	434 486 280
Malta	9 299 769
Paesi Bassi	919 963 374
Austria	405 712 317
Polonia	1 583 938 824
Portogallo	402 210 711
Romania	656 059 490
Slovenia	99 425 782
Slovacchia	202 268 939
Finlandia	240 544 599
Svezia	315 554 578
Regno Unito	2 743 362 625
Islanda	15 327 217

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3512):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI), in data 29 dicembre 2015.

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 25 gennaio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 17 e 23 febbraio 2016; il 2 e 23 marzo 2016.

Esaminato in Aula il 29 marzo 2016 ed approvato, con modificazioni, il 31 marzo 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2312):

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 4 aprile 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 6 e 12 aprile 2016.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 13 aprile 2016.

16G00085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2016.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che prevede che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 10-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante «regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante «norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante «norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 10-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992

1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;

c) le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,12 maggio 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

16A03972

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 2 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 246 del 20 ottobre 2012 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 maggio 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 aprile 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Esteri metilici degli acidi grassi (0,1 - 100%)	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I

16A03978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 577/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Augmentin;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 039785086 e AIC n. 039785098;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 febbraio 2016;

Vista la deliberazione n. 10 del 24 marzo 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 039785086 (in base 10) 15Y4MY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Confezione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 039785098 (in base 10) 15Y4NB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Augmentin è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03933

DETERMINA 6 maggio 2016.

Modalità e condizioni di impiego del medicinale per uso umano «Forsteo» a base di Teriparatide. (Determina n. 674/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 1069/2013 del 21 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 285 del 5 dicembre 2013 avente oggetto le «Modalità e condizioni di impiego del medicinale "FORSTEO" a base di Teriparatide»;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica che nella seduta del 7, 8 e 9 marzo 2016 ha deliberato l'eliminazione del PHT al medicinale «FORSTEO» a base di Teriparatide;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alla specialità medicinale «FORSTEO» a base di Teriparatide: è abolito l'obbligo di «prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A03934
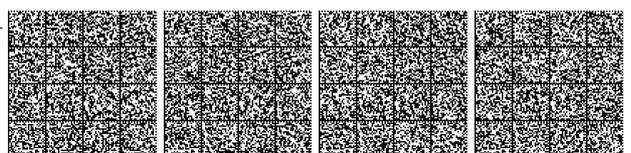
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato e Idrocortisone Acetato Afom».

Con la determinazione n. aRM - 93/2016 - 3908 del 4 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della AEFFE FARMACEUTICI SRL, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO AFOM;

Confezione: 029921018;

Descrizione: «1,5%/1% crema» tubo 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03928

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Vi.Rel Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 94/2016 - 1270 del 6 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della VI.REL PHARMA S.A.S. di Carletto Lorella e C., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LANSOPRAZOLO VI.REL PHARMA;

Confezione: 042786018;

Descrizione: «15 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule;

Confezione: 042786020;

Descrizione: «30 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03929

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnesio Carbonato e Acido Citrico Sella».

Con la determinazione n. aRM - 95/2016 - 3399 del 6 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MAGNESIO CARBONATO E ACIDO CITRICO SELLA;

Confezione: 029803032;

Descrizione: «2 g/3,5 g compresse effervescenti gusto limone» 4 compresse;

Confezione: 029803044;

Descrizione: «2 g/3,5 g compresse effervescenti gusto arancio» 4 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03930

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Zentiva».

Con la determinazione n. aRM - 97/2016 - 8043 del 6 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA;

Confezione: 042435014;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA;

Confezione: 042435026;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml;

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA;

Confezione: 042435038;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA;

Confezione: 042435040;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA;

Confezione: 042435053;

Descrizione: «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca in PO da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03931

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Zentiva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 99/2016 - 8043 del 6 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA ITALIA;

Confezione: 042357018;

Descrizione: «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA ITALIA;

Confezione: 042357020;

Descrizione: «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro;
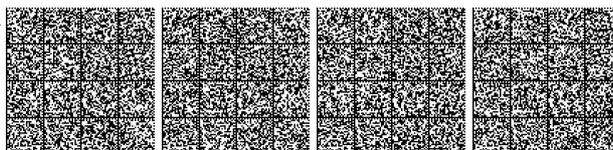
Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA ITALIA;

Confezione: 042357032;

Descrizione: «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03932

Parere favorevole alla rimborsabilità del medicinale per uso umano «Ecalta»

Specialità ECALTA.

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 15, 16 e 17 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti.

16A03960

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ropivacaina Kabi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 96/2016 del 3 maggio 2016

Medicinale: ROPIVACAINA KABI.

Confezioni:

040591012 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml

040591024 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 100 ml

040591036 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 100 ml

040591048 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml

040591051 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 200 ml

040591063 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 200 ml

040591101 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 10 ml in blister

040591113 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml in blister

040591125 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml in blister

040591164 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 20 ml in blister

040591176 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml in blister

040591188 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml in blister

040591226 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 10 ml in blister

040591238 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml in blister

040591240 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml in blister

040591289 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 20 ml in blister

040591291 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml in blister

040591303 «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml in blister

040591315 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 10 ml in blister

040591327 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml in blister

040591339 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml in blister

040591404 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 20 ml in blister

040591416 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml in blister

040591428 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml in blister

040591467 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in PP da 10 ml in blister

040591479 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml in blister

040591481 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml in blister

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Procedura decentrata NL/H/1575/001-005/R/001.

Con scadenza il 31 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03961

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Olisir», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 94/2016 del 3 maggio 2016

Medicinale: OLISIR.

Confezioni:

041044013 «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

041044025 «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

041044037 «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL

041044049 «20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL

041044052 «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL

Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Procedura decentrata DE/H/2300/001/R/001.

Con scadenza l'8 settembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03962

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 230 del 21 aprile 2016, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

N. marchio: 311 VR - Ditta: LUX Gioielli e Diamanti S.A.S. - Laboratorio d'arte orafa di Truncali Andrea - Sede: via Cao del Pra' n. 6 - Sona (VR)

16A03971

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017178/XVJ/CE/C del 9 maggio 2016, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15PWH»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15PWHX»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15W»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15LH»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15WEC»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD15WR»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45PWH0°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45PWH90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45CWH90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;

numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45CPWH90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45CPWHR»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45PW°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45PW90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD45PW90M12»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60DPWH3 0°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60DPWH3 90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60SEC3»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60HS3X»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60SEC4»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60DPWH4X 0°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC60DPWH4X 90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CCD120»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80DPWH0°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80DPWH90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80DPWHX 0°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80DPWHX90°»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80SH»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80SHX»;
numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
data certificato 19 dicembre 2003;
numero ONU 0070;
classe di rischio 1.4 S;
categoria P.S. V - E;
denominazione esplosivo «CISAILLE 7CC80SEC»;

numero certificato INERIS 0080.EXP.03.0094;
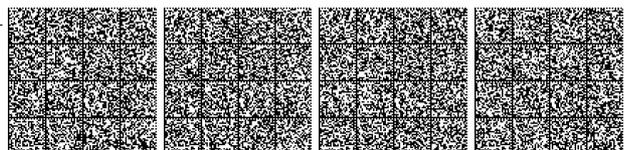
data certificato 19 dicembre 2003;

numero ONU 0070;

classe di rischio 1.4 S;

categoria P.S. V - E.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia.

Per i citati esplosivi il sig. David Zucconi, rappresentante della società «S.A.B. Aerospace Srl», con sede in Contrada Piano Cappelle n. 8 (Bn), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» su richiesta della «Dassault Aviation» sito in 9, rond point Marcel Dassault - 75008 Paris. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso lo stabilimento della «Dassault Aviation» Etablissement d'Argenteuil 1, avenue du Parc, ZI des bords de Seine - BP 50, 95101 Argenteuil Cedex (France).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

16A03976

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lanflox 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto provvedimento n. 269 del 14 aprile 2016

Medicinale veterinario LANFLOX 100 MG/ML soluzione iniettabile per bovini e suini (A.I.C. n. 104263).

Titolare dell'A.I.C.: VEtpharma Animal Health, S.L., Les Corts, 23 - 08028 Barcelona, Spagna.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: IE/V/0255/IB/007/G.

Si autorizzano:

l'aggiunta dell'officina Chemical Iberica PV, S.L. Ctra. Burgos - Portugal, Km 256, Calzada de Don Diego, 37448 (Salamanca) - Spagna come sito responsabile della produzione, del controllo, del confezionamento primario e secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito;

l'aggiunta di due nuove confezioni:

Scatola con 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104263049;

Scatola con 12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104263037.

Le variazioni sopra indicate comportano la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del sommario delle caratteristiche del prodotto, della sezione 1 del foglietto illustrativo e delle relative sezioni delle etichette, come di seguito indicato:

Sommario delle caratteristiche del prodotto

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone di vetro ambrato, di tipo II, da 250 ml, chiuso con tappo in gomma bromobutilica di colore rosa, e sigillato con capsula di alluminio tipo flip-off.

Flacone di vetro ambrato di tipo II da 100 ml, chiuso con tappo in gomma bromobutilica di colore grigio, e sigillato con capsula di alluminio tipo flip-off.

Scatola di cartone contenente 1 flaconi da 100 ml o 250 ml e scatola di cartone contenente 12 flaconi da 100 ml o 250 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104263025;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104263013;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104263049;

12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104263037.

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione della produzione responsabile del rilascio dei lotti, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Vetpharma Animal Health, S.L. - Les Corts, 23 - 08028 Barcelona - Spagna.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Industrial Veterinaria, S.A. - Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Spagna;

Chemical Ibérica PV, S.L. - Ctra. Burgos-Portugal, Km. 256, Calzada de Don Diego, 37448 (Salamanca) - Spagna.

Distribuito in Italia da:

Filozoo SRL - Viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (MO) - Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03963

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Xilagesic 20%», «Xilagesic 2%» e «Hippomine».

Estratto decreto n. 70 del 19 aprile 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sottoindicati fino ad ora registrati a nome della società Bio98 S.r.l. Via L. Frapolli, 21 - 20133 Milano - codice fiscale 01853641205:

XILAGESIC 20%

Confezioni:

Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102393016.

XILAGESIC 2%

Confezioni:

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100276017.

HIPPOMINE

Confezioni:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102389018;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102389020,

è ora trasferita alla società Laboratorios Calier S.A., C/Barcelonés, 26 (Plá del Ramassar) 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcellona (Spagna).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A03964

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Coryza 3», vaccino batterico inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e polli riproduttori.

Decreto n. 68 del 15 aprile 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC CORYZA 3 vaccino batterico inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e polli riproduttori.

Titolare A.I.C.:

La ditta IZO S.r.l. a socio unico, con sede in Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia - codice fiscale 00291440170.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico - S.S 234 km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 Flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 104877016.

Composizione: Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Ogni dose (0,5) di vaccino contiene:

Colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo A, ceppo 0083≥2.3 log2 HI.U*

Colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo B, ceppo 0222≥2.3 log2 U.A**

Colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo C, ceppo 0222≥2.3 log2 U.A**

* HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione

** HI.U. = Unità specifiche del test di agglutinazione lenta

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti.

Specie di destinazione:

Galline ovaiole e polli riproduttori da 6 settimane di età.

Indicazioni terapeutiche:

Immunizzazione attiva per la profilassi delle infezioni da Avibacterium paragallinarum (Corizza infettiva aviare) dei polli riproduttori e delle galline ovaiole. La prima vaccinazione deve essere eseguita a 6 settimane di età. La comparsa dell'immunità si ha dopo 35 giorni dalla somministrazione della dose di vaccino e perdura fino ad almeno 16 settimane di età. Si raccomanda una seconda vaccinazione prima dell'inizio dell'ovodeposizione (16 settimane). Quando la vaccinazione ed il richiamo vaccinale sono eseguiti correttamente i polli sviluppano un livello anticorporale tale da proteggerli, contro la Corizza infettiva aviare, per tutto il ciclo produttivo (fino alla 56° settimana di età).

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 8 ore.

Tempi di attesa:

Zero giorni.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Dropen premiscela per alimenti medicamentosi», «Floxadox soluzione orale per uso in acqua da bere», «Ossitetraciclina 20% dox-al polvere per soluzione orale» e «Lincodox 110 polvere solubile per uso orale».

Estratto provvedimento n. 270 del 15 aprile 2016

Medicinali veterinari:

DROPEN Premiscela per alimenti medicamentosi (A.I.C. n. 103019);

FLOXADOX Soluzione orale per uso in acqua da bere (A.I.C. n. 104066);

OSSITETRACICLINA 20% DOX-AL Polvere per soluzione orale (A.I.C. n. 102758);

LINCODOX 110 Polvere solubile per uso orale (A.I.C. n. 104016).

Titolare A.I.C.:

DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA_{IN} A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.:

Da: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano;

a: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03966
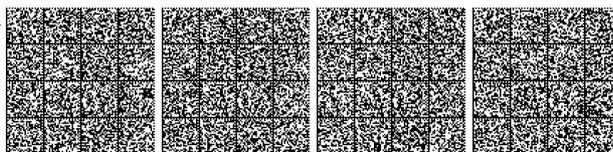
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante: «Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 52 del 3 marzo 2016).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 4, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numero 3, al penultimo rigo, dove è scritto:

«… ai sensi del numero *5)* e abbia comunicato…»,

leggasi:

«… ai sensi del numero *4*-bis*)* e abbia comunicato…».

16A03977

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-121) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
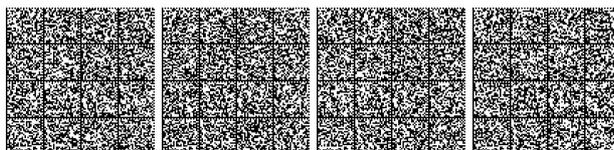
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00